

Albo Pretorio - Visione Dettaglio

Ente Mittente
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Tipologia
Catalogo Documenti/DECRETI DELIBERATIVI

OGGETTO
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI COMUNE DI BESANA IN BRIANZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 31/01/2019. PRESA D'ATTO. (DDP/2019/54/16-05-2019)

N.REG **264/2019** IN PUBBLICAZIONE DAL **16-05-2019** AL **31-05-2019**

Documenti Allegati

Descrizione		Apri
ATTO		  
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI		  
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI		  
PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO		  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		  
RELAZ_BESANA BRIANZA_DEF_SIGED.PDF.P7M.P7M		  

OGGETTO:	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI COMUNE DI BESANA IN BRIANZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 31/01/2019. PRESA D'ATTO.
-----------------	--

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N° 54 DEL 16-05-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 17:50, nella sede Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI

Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visti:

- l'art.1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e s.m.i.;
- l'art.5 della L.R. 28/11/2014 n. 31 *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”*;
- l'art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.;

Richiamati:

- la deliberazione Consiliare Regionale n. 951 del 19/01/2010, esecutiva, *“Approvazione Piano Territoriale Regionale”* e relativi allegati;
- il Piano Territoriale Regionale così come aggiornato, da ultimo con deliberazione Consiliare Regionale n. 64 del 10/07/2018, esecutiva, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 28/07/2018;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 22/12/2011, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp), ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il suddetto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp);
- la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013 della sopraccitata deliberazione consiliare, da cui decorre l'efficacia del Ptcp;
- la determinazione Dirigenziale n. 2564 del 11/11/2014 *“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo”*;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 10 del 05/02/2015, avente ad oggetto: *“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) della Provincia di Monza e della Brianza. Considerazioni tecniche relative agli ambiti di interesse provinciale ed al dettato dell'art. 34 delle norme del Ptcp . Atto di indirizzo. Approvazione”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Besana in Brianza n. 62 del 29/11/2017, esecutiva, di proroga ai sensi della L.R. 31/2014 della validità del Documento di Piano, variato nel 2012 e scaduto il 05/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante alle Norme del Ptcp;
- la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 1 del 02/01/2019 della sopraccitata deliberazione consiliare, da cui decorre l'efficacia delle Norme variate del Ptcp;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 21.12.2018 resa dal Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza in ordine alla valutazione di incidenza della variante di Pgt sulle zone speciali di conservazione *“Valle del Rio Pegorino”* e *“Valle del Rio Cantalupo”*;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”*;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, *“Bilancio di previsione 2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”*;
- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 51 del 07.05.2019 ad oggetto: *“Schema della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Besana in Brianza n.2 del 31/01/2019, esecutiva, di adozione della variante generale del proprio Pgt (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi);

- la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), predisposta dal Settore Territorio, per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, della variante generale del Pgt del Comune di Besana in Brianza, con il vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza.

Premesso che:

- il Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza approvato con Deliberazione Consiliare n.16 del 10/7/2013, esecutiva, è stato oggetto di deposito e di pubblicazione ai sensi dell'art.39 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33;
- ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12, a far data dall'entrata in vigore del Ptcp, è in capo alla Provincia la valutazione della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti;
- la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale;
- l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, prevede che *"...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti..."*;
- il Consiglio Comunale del Comune di Besana in Brianza ha adottato con deliberazione n.2 del 31/01/2019 la variante generale al proprio Pgt, efficace dal 27/08/2008, assumendo il seguente sistema di obiettivi:
 - *potenziare le connessioni ecologiche tra la campagna, il reticolo delle rogge e il bacino fluviale del Lambro;*
 - *realizzare percorsi-vita e valorizzare i sistemi naturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio comunale;*
 - *ripensare le previsioni nei tessuti consolidati al fine di introdurre meccanismi qualitativi per la gestione degli interventi edilizi;*
 - *prevedere nella disciplina di piano prescrizioni e incentivi per il contenimento del consumo energetico degli edifici nuovi ed esistenti;*
 - *affinare la politica sulla mobilità a varie scale rendendo più efficaci e operative le strategie di integrazione dei sistemi di trasporto pubblico/privato e la rete della mobilità dolce;*
 - *introdurre una forte attenzione alla cura del territorio;*
 - *favorire una manutenzione "attiva" e "condivisa" del verde di piazze, parchi e altri spazi pubblici.*

Considerato che:

- nel percorso di redazione della variante generale di Pgt sono state effettuate n. 2 conferenze di VAS: la prima il 05/04/2018 con contributo della Provincia trasmesso con prot. 13738/2018, la seconda il 17/12/2018 con contributo della Provincia trasmesso con prot. 47851/2018;
- il Comune di Besana in Brianza ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza la variante generale adottata del proprio Pgt, unitamente alla richiesta di valutazione di compatibilità con il Ptcp ai sensi della L.R. 12/2005, con apposita nota assunta agli atti prov. n. 4575 e pervenuta in data 01/02/2019;
- il Settore Territorio ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con nota prot. prov. n. 6015 del 12/02/2019;
- è stato effettuato un incontro istruttorio di confronto con il Comune di Besana in Brianza in data 28/02/2019;

- la variante in esame non esaurisce gli adempimenti previsti in capo ai Pgt ai fini dell'adeguamento alla L.R. 31/2014 in quanto il nuovo Pgt è stato adottato prima che l'integrazione Piano territoriale regionale (Ptr) alla L.R. 31/2014 divenisse efficace (13.03.2019) e prima quindi che ne fossero noti tutti i contenuti come modificati per effetto dei lavori d'aula del Consiglio Regionale, come puntualmente espresso nella valutazione di compatibilità al par. 2.3;
- la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), predisposta dal Settore Territorio, per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, della variante generale del Pgt del Comune di Besana in Brianza, con il vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza e con i criteri di gestione e manutenzione della RER, ha dato esito favorevole condizionato al recepimento di quanto specificato nella relazione stessa.

Ritenuto:

- di prendere atto della valutazione di compatibilità specificata nell'allegata relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante la variante generale del Pgt attualmente vigente del Comune di Besana in Brianza, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente sia agli indirizzi e agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza che ai criteri di gestione e manutenzione della RER, dando atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà all'espressione del formale parere conforme a tale valutazione, in applicazione dell'art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12;
- di dare atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà a:
 - a. comunicare al Comune di Besana in Brianza l'esito della valutazione di compatibilità affinché l'Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle indicazioni specificate nell'allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio;
 - b. chiedere che nell'atto di approvazione definitiva di Pgt venga eliminato il riferimento all'adeguamento dello strumento al Ptr ai sensi dell'art. 5.4 della Lr 31/2014, in ragione di quanto espresso nella valutazione di compatibilità al par. 2.3;
 - c. richiedere al Comune di Besana in Brianza la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante in oggetto.

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

- Direttore del Settore Territorio;
- Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;

Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della valutazione di compatibilità specificata nell'allegata relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante la variante generale del Pgt attualmente vigente del Comune di Besana in Brianza, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente sia agli indirizzi e agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza che ai criteri di gestione e manutenzione della RER, dando atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà all'espressione del formale parere conforme a tale valutazione, in

applicazione dell'art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12;

2. **DI DARE ATTO** che il Direttore del Settore Territorio provvederà a:

- a. comunicare al Comune di Besana in Brianza l'esito della valutazione di compatibilità affinché l'Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle indicazioni specificate nell'allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio;
- b. chiedere che nell'atto di approvazione definitiva di Pgt venga eliminato il riferimento all'adeguamento dello strumento al Ptr ai sensi dell'art. 5.4 della Lr 31/2014, in ragione di quanto espresso nella valutazione di compatibilità al par. 2.3;
- c. richiedere al Comune di Besana in Brianza la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante in oggetto.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, ai fini dell'urgenza di emissione del formale parere da parte del Direttore del Settore Territorio, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.

FD

Allegato: Relazione istruttoria per l'espressione della valutazione di compatibilità al Ptcp della Variante Generale del PGT del Comune di Besana in Brianza, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2019, ai sensi della L.r. 12/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO INVERNIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2
DEL 31/01/2019. PRESA D'ATTO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

☒ Favorevole

☐ Non Favorevole

Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. ANTONIO INFOSINI

Addì, 13-05-2019

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2
DEL 31/01/2019. PRESA D'ATTO.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

☐ Favorevole

☐ Non Favorevole

Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 14-05-2019

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2
DEL 31/01/2019. PRESA D'ATTO.**

PARERE DI CONFORMITÀ

(AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL'ART. 6,
COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

☒ Favorevole

☐ Non Favorevole

Eventuali note:

Addì, 16-05-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 54/2019 del 16-05-2019

avente ad Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2
DEL 31/01/2019. PRESA D'ATTO.

pubblicata dal 16-05-2019 per 15 giorni consecutivi sull'Albo on line di questo ente.

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 PROVINCIA MONZA BRIANZA	Settore Territorio	Servizio Coordinamento della pianificazione urbanistica dei comuni, attuazione e monitoraggio Ptcp e Ptr
--	-------------------------------	---

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della Lr 12/2005.

Comune di Besana in Brianza

- Strumento urbanistico vigente: Pgt efficace dal 27/08/2008 - DdP variato nel 2012 e scaduto il 05.12.2017, validità prorogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2017 ai sensi della Lr 31/2014
- Strumento urbanistico oggetto di valutazione: variante generale di Pgt (DdP, PdR, PdS, CGIS)
- VAS: I Conferenza Vas: 05.04.2018, contributo MB nota prot. prov. n. 13738 del 29.03.2018
II Conferenza Vas: 17.12.2018, contributo MB nota prot. prov. n. 47851 del 17.12.2018
- VIC (valutazione di incidenza sulle zone speciali di conservazione "Valle del Rio Pegorino" e "Valle del Rio Cantalupo"): Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 21.12.2018
- Adozione: deliberazione di C.C. n. 2 del 31.01.2019
- Istanza di valutazione: nota del 01.02.2019, prot. prov. n. 4575
- Avvio del procedimento: nota del 12.02.2019, prot. prov. n. 6015
- Incontro istruttorio: 28.02.2019

1. PREMESSA

Ai sensi della Lr n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 18 della Lr 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della Lr 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23.10.2013 - il Ptcp ha assunto efficacia. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12.11.2018, la Provincia ha approvato la variante alle Norme del Piano, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02.01.2019).

La valutazione di compatibilità al piano provinciale è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigenti al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT

2.1. Obiettivi e strategie

Il Comune di Besana in Brianza ha approvato il proprio Pgt con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/06/2008; da allora sono successivamente intervenute diverse varianti sia al Documento di Piano (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 14.09.2012, efficace dal 5.12.2012 a seguito della pubblicazione sul Burl dell'avviso di approvazione definitiva) che al Piano delle Regole (varianti parziali di carattere puntuale); il Documento di Piano, i cui termini di validità quinquennali sono scaduti (05.12.2017) è stato prorogato, ai sensi della Lr 31/2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2017.

La variante generale in esame, avviata con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 12.09.2017, ha assunto i seguenti obiettivi primari (cfr. doc. RdV_00_01 Relazione di variante pag. 9):

- *potenziare le connessioni ecologiche tra la campagna, il reticolo delle rogge e il bacino fluviale del Lambro, valorizzando e recuperando le aree spondali al fine di determinare le condizioni di fruibilità di un possibile sistema verde lineare a rete;*
- *realizzare percorsi-vita e valorizzare i sistemi naturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio comunale, favorendo la costituzione di un sistema fruitivo e ambientale nell'ottica di una rispettosa integrazione tra il sistema naturalistico-ambientale e il sistema degli insediamenti;*
- *ripensare le previsioni nei tessuti consolidati al fine di introdurre meccanismi qualitativi per la gestione degli interventi edilizi che possano migliorare, nel loro insieme, la percezione del paesaggio urbano;*

- *prevedere nella disciplina di piano prescrizioni e incentivi per il contenimento del consumo energetico degli edifici nuovi ed esistenti (bio-edilizia e fonti di energia rinnovabili);*
- *affinare la politica sulla mobilità a varie scale rendendo più efficaci e operative le strategie di integrazione dei sistemi di trasporto pubblico/privato e la rete della mobilità dolce ed evitando il traffico parassitario di attraversamento dei quartieri (nelle due direttrici nord-sud ed est-ovest);*
- *introdurre una forte attenzione alla cura del territorio, in particolare per l'ambiente naturale e i beni primari (aria, suolo, acqua e verde) riducendo l'inquinamento atmosferico e lo spreco di risorse ed efficientando la raccolta differenziata dei rifiuti;*
- *favorire una manutenzione "attiva" e "condivisa" del verde di piazze, parchi e altri spazi pubblici, anche prevedendo idonee premialità (oggi previste anche dalla legislazione nazionale - v. Legge "Sblocca Italia" 2014).*

2.2. Dimensionamento

La popolazione residente al 01/01/2018 è pari a 15.573 abitanti (fonte: Istat); con una superficie comunale di circa 15.8 Km² la densità abitativa corrisponde a 985 ab/km².

La variante in esame presenta, all'interno del documento "Quadro di Riferimento demografico" allegato n. 1 alla Relazione di Variante (RdV_00_01), una serie di approfondimenti di carattere socio-demografico ed economico che restituiscono, col supporto delle soglie storiche e dei dati ISTAT, oltre che di altri enti operanti sul territorio, un quadro generale sulla composizione e le dinamiche evolutive della popolazione e delle attività economiche del comune di Besana in Brianza (cfr. cit., pagg. 3-29); tali approfondimenti vengono assunti a riferimento per la revisione e stima del fabbisogno abitativo del nuovo Pgt (cfr. doc. RdV_00_01 Relazione di variante pagg. 166-167, intervallo 2016-2026). Per quanto riguarda la componente endogena il Pgt, con il metodo delle coorti, stima una sostanziale stasi della popolazione nel prossimo decennio e fissa in c.ca 340 unità le necessità della città (pari a 40.800 mq di slp assumendo il parametro di 120 mq di slp/alloggio); per quanto riguarda invece la componente esogena il Pgt dichiara di assumere lo scenario proposto dal vigente Ptcp di Monza e della Brianza, stimando in 220 unità le necessità. Su tale ultima componente, considerato che il vigente Ptcp pur dando una lettura del trend ha definito "aleatoria" la stima del fabbisogno in entrata, si chiede di esplicitare i ragionamenti sviluppati per quantificare detto fabbisogno.

Il nuovo Documento di Piano prevede interventi di trasformazione (AT, n. 15 in totale) per complessivi 187.776 mq di superficie territoriale (St) e 90.083 mq di superficie lorda di pavimento (Slp), così suddivisi (cfr. doc. RdV_00_01 Relazione di variante pagg. 167 e 178):

- 30.742 mq di Slp minima a funzione residenziale (ARA 1, ARA 2, ARA 3, ARA 4, ARA 6, ARA 8, ARU 1, ARU 2, ARU 3, e ARU 5), pari a c.ca 614 ab. teorici (1 ab./50 mq) – Slp massima pari a 35.538 mq (710 ab. teorici) e quota premialità di 4.796 mq (96 ab. teorici);
- 47.685 mq di Slp minima a funzione terziaria/produttiva (ARA 5, ARA 7, ARU 4, ARU 6 e ARU 7) – Slp massima pari a 54.545 mq e quota premialità di 6.860 mq.

Ai fini del dimensionamento complessivo di Pgt, a tali previsioni del Documento di Piano devono aggiungersi anche le seguenti previsioni del Piano delle Regole:

- n. 14 Interventi Edilizi Unitari (IEU) destinati a residenziale per 7.533 mq di Slp e 150 ab. teorici;
- n. 11 Interventi Edilizi Unitari (IEU) destinati a terziario/produttivo per 14.078 mq di Slp minima - Slp massima pari a 19.744 mq;
- 4.796 mq di Slp residenziale originata dalla cessione di aree a servizi nell'ambito dei meccanismi perequativi per 95 ab. teorici.

Infine, occorre tener conto dei residui edificatori dei piani attuativi in corso di realizzazione (8.251 mq di Slp per 165 ab. teorici) e quelli per interventi edilizi unitari (IEU) in corso (700 mq di Slp per 14 ab. teorici).

Il totale degli abitanti teorici previsti è dunque pari a 1.038 abitanti, ovvero 1.230 se realizzate le Slp massime ammesse e le quote premiali.

2.3. Rapporto della variante generale di Pgt con le disposizioni di cui alla Lr 31/2014, come modificata per effetto della Lr 16/2017

La variante tratta gli aspetti inerenti le disposizioni di cui alla Lr 31/2014 sperimentando una prima applicazione dei criteri definiti dall'integrazione del Piano territoriale regionale (Ptr) nella versione adottata e riferiti sia alla valutazione della qualità dei suoli liberi, che alla redazione della carta del

consumo di suolo. Tali approfondimenti sono in particolare contenuti all'interno degli elaborati cartografici del Documento di Piano (cfr. DP_02_01-Forme d'uso dei suoli liberi, DP_02_02-Carta della qualità dei suoli liberi, DP_02_03-Carta del consumo di suolo-Stato di fatto, DP_02_04-Carta del consumo di suolo-Stato di diritto previgente Pgt, DP_02_05- Carta del consumo di suolo-Stato di diritto Variante Pgt, DP_04_01-Unità di paesaggio pedologico, DP_04_02-Capacità d'uso del Suolo, DP_04_03-Forme d'uso del suolo secondo soglie storiche, DP_04_04-Allevamenti (sede az.) e principali strutture ad uso zootecnico, DP_04_05-Superfici boscate e elementi verdi lineari, DP_04_06-Particelle condotte da aziende agricole e forme colturali dichiarate, DP_06_05-Elementi di valenza agro-ambientale) e solo accennati, rispetto alle ricadute progettuali, all'interno della Relazione di variante (cfr. RdV_00_01, pg. 141-143 e 163-185) ove si evidenzia che le aree sottratte a previsioni a consumo di suolo ammontano a circa 92.000 mq (dato riferito alla superficie fondiaria delle previsioni del "previgente PGT", ossia del Pgt 2012 attualmente vigente). Tale quantificazione non viene illustrata analiticamente all'interno di una relazione e risulta pertanto non efficace nel rendicontare gli effetti della proposta di Piano, inoltre, ad esempio rispetto alla carta del consumo di suolo redatta, si rileva che la stessa classifica incoerentemente, tra le superfici urbanizzate, le previsioni a servizi non attuate del Pgt 2008, interessanti aree libere (cfr. anche DP_02_01). Si ricorda che la carta deve riferire delle tre macro-categorie di superficie territoriale "urbanizzata", "urbanizzabile" e "agricola o naturale".

All'adozione del Pgt (31/01/2019) il procedimento di adeguamento del Piano territoriale regionale risultava in corso; il progetto di integrazione, adottato con Dcr n. 1523 del 23.05.2017, approvato con Dcr n. 411 del 19.01.2018 ed entrato in vigore dal 13/03/2019 a seguito della pubblicazione sul Burl-SAC n. 11 dell'avviso di approvazione definitiva, non era soggetto ad alcuna misura di salvaguardia tra adozione e approvazione definitiva/vigenza. L'adeguamento del Ptr alla Lr 31/14 costituisce l'atto propedeutico all'azione di Province e Comuni per l'adeguamento dei propri strumenti territoriali e urbanistici e, anche se la Lr 16/17 ha svincolato l'azione dei Comuni dalla rigida successione temporale degli adeguamenti come originariamente fissata dalla Lr 31/14 (Ptr→Ptcp→Pgt) e ha previsto che nelle more dell'integrazione del Ptr i Comuni possano procedere ad approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, l'adeguamento complessivo dei Pgt ai contenuti dell'integrazione del Ptr potrà avvenire solo "A seguito dell'integrazione del PTR di cui al comma 1...", quando cioè i Pgt saranno tenuti a recepire nel proprio strumento la soglia comunale di riduzione del consumo di suolo, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 della Lr 31/14.

Il Comune dichiara nell'atto di adozione della presente variante che la stessa *"risulta coerente con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo, configurandosi come primo adeguamento del PGT, ai sensi della L.R. 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" con riferimento all'art. 5 comma 4, come modificato dalla L.R. 16/2017"*. Tuttavia, considerato che il nuovo Pgt è stato adottato prima che l'integrazione Ptr alla Lr 31/2014 divenisse efficace e prima quindi che ne fossero noti tutti i contenuti come modificati per effetto dei lavori d'aula del Consiglio Regionale, che la variante in esame non esaurisce gli adempimenti previsti in capo ai Pgt ai fini dell'adeguamento alla Lr 31/2014 (in particolare in ordine al recepimento delle definizioni introdotte dall'integrazione Ptr, alla definizione della soglia di consumo di suolo, alla redazione della carta del consumo di suolo e relativa relazione di accompagnamento come prevista dai criteri regionali, alla puntuale valutazione dei criteri di qualità indicati dal Ptr, al monitoraggio), il presente procedimento non può considerarsi adeguamento del Pgt alla Lr 31/2014 ma solo, in relazione anche a quanto sopra evidenziato, prima applicazione sperimentale di taluni contenuti desunti dall'integrazione del Ptr adottato.

Tutto ciò premesso, considerato che rispetto al Piano in esame (adottato prima dell'entrata in vigore dell'integrazione Ptr) Provincia non è tenuta, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, ad esprimersi in ordine alla coerenza delle scelte di Piano con riferimento alle disposizioni della citata legge, la presente relazione concentra l'attenzione di merito sui contenuti della proposta di variante di Piano per quanto strettamente attinente il rapporto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale con obiettivi, indirizzi, contenuti minimi e previsioni prescrittive e prevalenti sugli atti di Pgt del Ptcp, spettando al Comune ogni altra verifica di congruità con il vigente quadro normativo disciplinare.

3. COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La variante generale in esame è composta dal nuovo Documento di Piano e da Piano delle Regole e Piano dei Servizi ad esso adeguati, dall'aggiornamento dello Studio sulla componente geologica, idrogeologica

e sismica e dal Documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi dell'art. 14 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017.

Nella redazione della variante il Comune ha lavorato ad una doppia scala: quella sovracomunale, principalmente valutata nell'ambito del territorio dei 5 Comuni delle COLLINE BRIANZOLE (COLLI-BRI: Besana in Brianza, Casatenovo, Missaglia, Monticello Brianza, Triuggio che nel 2018 hanno approvato un Documento Strategico) e quella locale, nella quale sono state declinate le scelte di governo del territorio.

L'elaborazione del quadro conoscitivo di riferimento ha sicuramente un peso rilevante nella variante in esame, tuttavia non sempre tale quadro risulta coerente agli atti di pianificazione di Provincia e Regione e completo. Tale aspetto era già stato evidenziato in sede di seconda conferenza di VAS dove si evidenziava che "il confronto con la disciplina del Ptcp è solo parzialmente sviluppato, anche con specifico riferimento alla valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Pgt". In relazione a ciò e alle carenze evidenziate in sede di VAS con particolare riferimento ai previsti contenuti minimi degli atti di Pgt, si richiamano integralmente i contributi resi in prima e seconda Conferenza (note prot. prov. n.13738 del 29.03.2018 e n.47851 del 17.12.2018) e si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di integrare la documentazione di Piano con quanto specificatamente indicato ai successivi paragrafi, tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 comma 2, "Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili".

In termini generali si evidenzia che:

- il Ptcp non è considerato come strumento di confronto puntuale in tutte le sue componenti; alcuni temi fondanti del Ptcp non vengono trattati con il dovuto livello di approfondimento, soprattutto per quanto riguarda i contenuti prescrittivi e prevalenti legati agli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico e relativa disciplina, alla rete verde di ricomposizione paesaggistica (e conseguentemente alla rete ecologica nella declinazione alle varie scale a partire dalla RER) e alle misure di compensazione territoriale correlate agli interventi comportanti consumo di suolo ai sensi del Ptcp;
- i riferimenti al tema paesaggio/ambiente, così come quelli riferiti al consumo di suolo, sono molteplici, ma risultano poco strutturati nei contenuti e non correlati in modo sinergico e coerente all'interno degli atti costitutivi del Piano: sono spesso ridondanti, altre volte assenti, altre ancora slegati tra loro. Sono presenti diversi passaggi di scala, l'utilizzo di molteplici acronimi incide negativamente sulla linearità (e la logica) del discorso, la trattazione di alcuni aspetti è solo parziale e non omogenea negli atti di Pgt. L'intenzione positiva del Piano rivolta alla valorizzazione e alla tutela paesaggistica del territorio comunale è evidente, ma i limiti rilevati non consentono di dare il giusto rilievo anche alle azioni positive, quali ad esempio quelle illustrate nel DP_05_00 "relazione sulla componente paesistica"; si fa riferimento, in particolare, sia alla coerenza della normativa paesistica in funzione delle classi di sensibilità, sia alla sottoposizione a studio paesistico di contesto - con valore prescrittivo anche nel caso di necessità di riduzione delle previsioni - di tutti gli ambiti di nuova espansione (in aggiunta all'applicazione di quanto già imposto dalla DGR 8/11/2002, n. 11045). Quest'ultima prescrizione, peraltro, viene enunciata ma non compare né nelle schede degli AT né nelle norme;
- nonostante l'elevato numero degli elaborati il loro raccordo con gli aspetti normativi di riferimento ai fini della verifica di compatibilità con il Ptcp è carente.

Infine, si segnalano alcuni refusi che contribuiscono a rendere non lineare la disamina degli elaborati di variante:

- nella DCC di adozione il Comune di Besana è indicato in provincia di BG;
- nella Relazione di Variante Rdv_00_0 risultano da aggiornare tutti i riferimenti all'iter di approvazione del Ptr (si cita la mancata approvazione), all'iter di approvazione della variante normativa del Ptcp (si cita l'adozione del maggio 2017, mentre la stessa è stata approvata nel novembre 2018 ed è efficace dal 2 gennaio 2019), a pg. 74 manca il riferimento alla Carta Pai-Pgra (tav. 3), a pg. 124 viene indicata la tav. DP_05_01 ma il riferimento è la DP_06_02 e risultano citate al futuro azioni che la variante ha già compiuto, ma che non illustra;
- nella Relazione sulla componente agronomica DP_04_00 risultano da aggiornare i riferimenti all'iter di approvazione del Ptr (si cita ancora l'adozione);
- nelle Norme del Piano dei Servizi PS_01_01 all'art. 4 punto 11 si fa riferimento al Parco del Serio (in provincia di Bergamo);

- nelle Norme del Piano delle Regole PR_01_01, alcuni articoli presentano contenuti analoghi a quelli di cui al DP_06_00-Criteri e Indirizzi di intervento del Documento di Piano (strutturato in forma di norma di Piano, per titoli e articoli): rispetto a tali duplicazioni occorre definire chiaramente quali siano i riferimenti normativi, evitando duplicazioni e assicurando un unico riferimento per la valutazione delle modalità di intervento;
- nell'elenco degli elaborati di variante ci sono incongruenze relative alla numerazione di alcuni elaborati, che non corrispondono a quelli allegati: le schede AT sono infatti indicate come DP_06_05 e hanno la stessa numerazione degli elementi di valenza agro-ambientale.

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27;
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47;
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44.

Il Ptcp propone obiettivi, anche in coerenza con la programmazione regionale, per meglio specificare alla scala provinciale i legami tra sviluppo socio-economico e trasformazioni del territorio.

In relazione al tema della competitività e attrattività del territorio, così come della qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche e produttive, i molteplici obiettivi specifici del piano provinciale (cfr. Documento degli obiettivi) trovano parziale riscontro all'interno del nuovo Pgt; in particolare vengono definite le strategie per realizzare luoghi di qualità, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, per il supporto alla formazione di nuove attività nel settore del turismo e per il recupero di aree dismesse sia all'interno del Documento di Piano che nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole (cfr. anche successivi par. 3.4.3, 3.4.4 e 3.4.6). La variante non sviluppa invece, per gli insediamenti produttivi esistenti, la verifica di compatibilità sotto i profili urbanistici, logistici, infrastrutturale, ambientale e paesaggistica di cui ai contenuti minimi degli atti di Pgt definiti all'art. 43 delle Norme del Ptcp. Risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di variante con le verifiche di compatibilità sopra richiamate.

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 8, comma 2, lettera e)bis della Lr 12/2005 e dall'art. 47 del Ptcp circa l'individuazione, all'interno del documento di piano, delle aree degradate o dismesse al fine di evidenziare le strategie di recupero e riqualificazione, si rileva come sia stato individuato, in tavola DP 02_06, il patrimonio edilizio dismesso e sottoutilizzato (costituito in prevalenza da realtà di media e piccola dimensione) che la variante ha correttamente valutato al fine del recupero mediante ambiti di rigenerazione urbana, interventi edilizi unitari o piani di recupero. Risulta censita anche l'area produttiva dismessa individuata all'interno della Tavola 16 del Ptcp, per la quale è previsto il recupero a carattere residenziale (ARU5), ma non è indicato se tale individuazione debba costituire aggiornamento della tavola 16 del Ptcp ai sensi dell'art. 47.6.a delle Norme del Ptcp.

Per quanto riguarda il tema del commercio, obiettivo 2.3 del Ptcp relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo equilibrato di tale sistema, si rileva che la variante non definisce particolari indirizzi per il settore in ordine alla qualificazione della rete distributiva, alla connessione tra sistemi polifunzionali e servizi pubblici e privati, alla promozione di sistemi integrati del commercio. Il Pgt esplicita la strategia, derivante anche dalle scelte condivise alla scala sovralocale dei 5 Comuni ColliBri, di promozione coordinata del sistema economico di vicinato all'interno dei NAF (distretto del commercio), ma non dettaglia ulteriormente il tema rispetto, ad esempio, alla media distribuzione (fino a 1.500 mq di SdV) ammessa nel mix funzionale terziario-commerciale, né analizza le relative ripercussioni in termini di traffico nello scenario più gravoso (cfr. Relazione di Variante e Norme del Piano delle Regole). Si rimanda, in merito, al successivo par. 3.3.2.

In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene pertanto che i contenuti dello strumento urbanistico comunale riferiti alla struttura socio-economica siano solo parzialmente coerenti con gli obiettivi generali del Ptcp.

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt.45, 46 e 47;

- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

La revisione generale di Pgt ha sviluppato, ai fini della puntuale definizione delle scelte urbanistiche di Piano, una serie di considerazioni in ordine al Documento strategico elaborato alla scala sovralocale per i 5 Comuni delle Colline Brianzole, alle linee di mandato dell'amministrazione, allo strumento vigente (sistema perequativo e stato di attuazione delle previsioni), allo sviluppo di politiche per la valorizzazione del territorio aperto (piattaforma agro-alimentare) e per la rigenerazione urbana.

A partire dalla puntuale ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni del Pgt vigente (dei 23 ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano n. 2 risultano attuati, n. 3 risultano in corso di attuazione, la restante parte risulta non attuata; dei 39 interventi edilizi unitari previsti dal Piano delle Regole n.7 risultano attuati, n. 2 in corso di attuazione, la restante parte risulta non attuata) e del previgente Prg (n.5 ambiti risultano ancora in corso di attuazione), la variante opera selettive eliminazioni di previsioni di trasformazione che interessano (cfr. Relazione di variante-RdV_00_01, pgg. 113-119, 152-153 e 177-182):

- a. AT del DdP: n. 4 eliminazioni (AT Bes_R2, Caz_R1, Vil_R1 e Cal_R2) e una rimodulazione in riduzione della St d'ambito (ex CAz_P1 ora ARA 5), in esito alle valutazioni di coerenza delle stesse con gli obiettivi di tutela del territorio;
- b. IEU del PdR: n. 6 eliminazioni (IEU P1, IEU R3, R6, R11, R14 e R19) interessanti suoli liberi o previsioni non coerenti con il contesto.

Gli ambiti di trasformazione sono divisi in Ambiti di rigenerazione urbana (ARU) interessanti aree già urbanizzate del territorio e Ambiti di rigenerazione ambientale (ARA) interessanti aree libere del territorio. Rispetto agli ARA, tutti su suoli liberi non indicati come degradati e localizzati in posizioni di frangia urbana, si chiede di esplicitare in quali termini gli interventi edilizi in tali aree costituiscano una "rigenerazione ambientale" e non già una previsione di trasformazione con particolari indirizzi di strutturazione di un diverso rapporto tra città e campagna.

La variante prevede inoltre, in continuità con il vigente Pgt, la realizzazione di parchi agricoli multifunzionali e precisamente:

1. Parco Agricolo multifunzionale della Busa (PAM1);
2. Parco Agricolo multifunzionale di Vergo Zoccorino (PAM2);
3. Parco Agricolo multifunzionale di Naresso (PAM3, previsione da Pgt 2019).

Per definire le complessive previsioni di trasformazione del territorio, nel percorso di redazione della variante il Comune ha sviluppato approfondite analisi sul carattere insediativo dei luoghi, sulle valenze paesaggistico-naturalistico-ambientali e sulle peculiarità agronomiche dei suoli assumendo anche disposizioni di cui alla LR 31/2014 (cfr. anche par. 2.3). Tali analisi hanno portato alla redazione della Carta di qualità dei suoli liberi (DP 02_02) e hanno consentito di far emergere l'elevato valore agricolo dei suoli liberi di Besana.

Per quanto riguarda il contenimento del consumo di suolo, il Comune sviluppa i propri approfondimenti sia in relazione alle disposizioni del vigente Ptcp (contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 46 delle Norme del Piano territoriale), sia sperimentando, in prima applicazione, i criteri e gli indirizzi dell'integrazione del Ptr per come noti allo stato di adozione della stessa (il Pgt è stato infatti adottato prima della pubblicazione degli elaborati di riferimento approvati, dell'avviso di approvazione dell'integrazione e dell'entrata in vigore dello strumento).

In merito alla determinazione del consumo di suolo utilizzando la metodologia proposta dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale in allegato A al Ptcp, l'approfondimento condotto a livello comunale ha tenuto sì conto delle 3 fasi proposte dalle Linee guida del Ptcp sviluppando le cartografie di riferimento e le relative tabelle di quantificazione afferenti lo stato di fatto (cfr. Tavola DP_02_11-Usi del suolo comunale), la stima delle potenzialità di trasformazione (cfr. DP_02_12-Stima delle possibilità di variazioni degli usi del suolo) e il progetto di trasformazione (cfr. DP_02_13-Previsioni trasformatrici del PGT), tuttavia le informazioni in esso contenute si pongono in contrasto, per diversi ambiti, con gli approfondimenti condotti per l'applicazione degli indirizzi del Ptr e con quanto in particolare riportato all'interno dell'elaborato DP_02_01-Forme d'uso dei suoli liberi. Risulta infatti che diverse aree lette come "urbanizzate" nell'elaborato DP_02_11 siano in realtà lette come "suoli liberi" nell'elaborato DP_02_01 che, mediante altro procedimento (la relazione agronomica riferisce di un rilievo 2018 a scala 1:2.000), ha definito un'articolata lettura in ordine all'uso dei suoli riconosciuti per l'appunto "liberi". Tale incongruenza, probabilmente causata da una non puntuale scalatura a livello locale della banca dati Dusaf e da una mancata verifica di coerenza tra i contenuti

dei molteplici elaborati, determina conseguentemente la non correttezza delle informazioni contenute nei correlati elaborati DP 02 12-Stima delle possibilità di variazioni degli usi del suolo e DP 02 13-Previsioni trasformative del PGT e la necessità di revisione complessiva dell'approfondimento che allo stato degli atti evidenzia interventi di (cfr. doc. RdV_00_01 Relazione di variante pag. 149):

- *riuso*, ovvero trasformazioni che non comportano ulteriore consumo di suolo, per complessivi 172.424 mq, con una quota pari a circa 52.000 mq di aree che al tempo T1 di attuazione della variante sarà interessata da interventi ri-naturalizzazione;
- *completamento*, ovvero trasformazioni che interessano aree verdi urbane (parchi, giardini e veri incolte) e comportano consumo di suolo per complessivi 6.115 mq totali;
- *espansione*, ossia trasformazioni che interessano aree libere non antropizzate (lette nella carta CS01 come agricole e naturali e semi-naturali, aree umide e corpi idrici) e comportanti consumo di suolo, per complessivi 85.970 mq.

Sulla scorta della revisione dell'approfondimento, tali esiti di sintesi vedranno aumentare le previsioni di espansione (quelle cioè che interessano aree libere nello stato di fatto). A tal fine, considerato che negli elaborati di variante si sono trovati riferimenti all'utilizzo del Dusaf 2009, si segnala che è ormai disponibile da tempo il Dusaf 2015-5.0 e si suggerisce pertanto di riferirsi a tale più recente banca dati.

Per gli interventi che comportano consumo di suolo, siano essi di espansione o di completamento, il Ptcp all'art. 46.3 delle Norme prescrive che i Pgt prevedano misure di compensazione territoriale “...secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso...”. La variante non contiene determinazioni in merito e occorre pertanto che tale aspetto venga esplicitamente affrontato all'interno della Relazione in termini valutativi e nelle Norme di attuazione (in termini regolamentativi). Nel merito si ricorda che con Determinazione dirigenziale n. 2564 del 11 novembre 2014, il testo delle Norme del Ptcp è stato ricondotto alle sentenze intervenute lasciando ai Comuni la definizione di dette misure di compensazione, sia in termini quantitativi che qualitativi (la modifica non ha inciso sulle Linee guida contenute in Allegato A del Ptcp che ancora riportano valori minimi differenziati in ragione delle tipologie di consumo di suolo: tale indicazione deve tuttavia ritenersi superata).

Per tutto quanto sopra occorre pertanto:

1. rivedere la lettura inerente lo stato di fatto degli usi del suolo (CS01) a partire dalla banca dati Dusaf 5.0 e in coerenza all'elaborato DP 02 01, correggendo la tabella di contabilizzazione degli usi del suolo (TAB-CS01);
2. coerenzializzare conseguentemente i correlati elaborati per la stima delle potenzialità di variazione degli usi del suolo (CS02 e TAB-CS02) e per le previsioni trasformative della variante (CS03 e TAB-CS03a e TAB-CS03b) tenendo conto delle previsioni di tutti e tre gli atti di Pgt (documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi)
3. definire le misure di compensazione territoriale dovute per interventi comportanti consumo di suolo integrando conseguentemente le Norme di Piano.

Per quanto riguarda infine la promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda (Ob. 3.3 del Ptcp), si rimanda per la trattazione ai paragrafi 3.3.3 e 3.4.5.

Per tutto quanto sopra illustrato in ordine alla trattazione del tema consumo di suolo ai sensi del vigente Ptcp, la variante in oggetto risulta nel complesso solo parzialmente coerente con gli obiettivi del Ptcp riferiti a “Uso del suolo e sistema insediativo” e con la disciplina del piano provinciale a essi riferita.

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

Inquadramento territoriale

Nel territorio di Besana in Brianza sono presenti diversi assi viari in capo alla Provincia di Monza, facenti anche parte della rete stradale di rilevanza sovracomunale individuata in Tavola 12 del Ptcp:

- SP6 Monza-Carate, classificata di primo livello;
- SP112 Rivabella-Renate, classificata di secondo livello;
- SP154 Lesmo-Besana, classificata di terzo livello.

Fa inoltre parte della suddetta rete un brevissimo tratto di viabilità comunale (via Sant'Ambrogio) dalla SP154 sino al confine comunale con Triuggio.

3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

Preliminarmente, si ricorda che Provincia e Comune hanno stipulato il *Protocollo di Intesa per la definizione e il miglioramento del Sistema di Viabilità comunale e provinciale interessante il territorio del Comune di Besana in Brianza* (cfr. DDP n. 86 del 26/7/2018), con *“la finalità di rendere fattiva la reciproca collaborazione per definire il quadro viabilistico di riferimento”* attraverso la redazione di specifici studi di dettaglio e l'implementazione di soluzioni infrastrutturali migliorative dell'attuale assetto. Provincia e Comune hanno condiviso, in questa fase, di concentrarsi in particolare su due nodi (cfr. DDP n. 37 del 2/4/2019): l'incrocio in Besana capoluogo di Largo Libertà o cosiddetto “delle 5 frecce”, su cui insistono anche la SP6 e la SP154 e quello nella frazione di Villa Raverio tra SP6 e SP112, rispettivamente note anche come via Kennedy e via Rivabella.

In via generale, si osserva che gli elaborati grafici e descrittivi del nuovo Documento di piano restituiscono compiutamente un quadro dell'assetto della rete del trasporto locale e di macro-area, avendo peraltro il Comune intrapreso un percorso di confronto per una gestione condivisa delle scelte territoriali con i Comuni di Casatenovo, Missaglia, Monticello Brianza, Triuggio (5 Comuni delle Colline Brianzole) e con il supporto di Anci Lombardia, e affrontano il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute agli artt. 8 e 102bis comma 2 della Lr 12/2005 e ss.mm.ii., all'art. 2 della Dgr 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale) e all'art. 3 della Dgr 8/8579 del 3/12/2008 (Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati - art. 102bis, Lr 12/2005).

Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della Lr 6/2010 e dalla Dgr X/6698 del 09/06/2017 in materia di distributori di carburanti, si è riscontrato che l'art. 20 dell'elaborato PR_01_01 Norme Tecniche di Attuazione è integralmente dedicato alla disciplina degli impianti di distribuzione di carburante, prevedendo che nuovi distributori possano essere realizzati nelle aree produttive di completamento, negli AT aventi destinazione produttiva e nelle fasce di rispetto stradale nelle aree rurali. Tuttavia tali aree non sono puntualmente individuate (impedendo, di fatto, di valutare eventuali interferenze con aree tutelate dal Ptcp), mentre per gli impianti esistenti non sono previste le premialità indicate nella normativa regionale. Si ritiene che tale impostazione non possa costituire aggiornamento ai sensi della citata normativa la quale, si ricorda prevede l'individuazione di specifiche aree per la localizzazione di impianti di distribuzione carburante o di premialità per interventi di incremento di servizi su distributori esistenti, quale presupposto per la realizzazione di detti impianti sul territorio.

Classificazione viabilistica

Prima di entrare nel merito dei contenuti degli elaborati di Piano, si ricorda che con nota prot. prov. n. 33533 del 20/9/2017 trasmessa a mezzo PEC a tutti i 55 Comuni della Provincia ed avente per oggetto *Rispetto degli indirizzi e dei contenuti minimi previsti dal Ptcp per gli atti di Pgt, con particolare riferimento all'art. 40 - Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale delle Norme del Ptcp*, si sono invitate le Amministrazioni comunali a sviluppare adeguatamente tutti i contenuti minimi degli atti di Pgt richiesti dalle Norme del Ptcp, anche al fine di evitare pareri di “non compatibilità” per assenza di detti contenuti.

In particolare, i contenuti dell'art. 40 riguardano la presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal Ptcp; l'individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione); la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

Tutto ciò premesso, si rileva che i contenuti minimi dell'art. 40 delle Norme del Ptcp sono stati sviluppati solo in parte negli atti di Pgt.

Per quanto riguarda la classificazione gerarchica, essa è stata correttamente recepita nello strumento urbanistico comunale e rappresentata in tavola DP_01_05.

Con riferimento alle strade di primo e secondo livello, le fasce di rispetto stradale sono state apposte negli elaborati grafici PR_01_02 A e PR_01_02 B (e anche in altre tavole, quali PR_01_03 A e PR_01_03 B, ma non per l'intero percorso dell'itinerario e non è stato sviluppato il regolamento per gli accessi e le intersezioni.

Risulta pertanto necessario:

- individuare le fasce di rispetto inedificabili per l'intero percorso delle strade di primo e secondo livello;
- definire la normativa per gli accessi laterali e le intersezioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 delle Norme del Ptcp.

Infrastrutture stradali

Il territorio comunale non è interessato, nello scenario programmatico del Ptcp (Tavola 10) da interventi di carattere sovracomunale sulla rete stradale. È opportuno, tuttavia, valutare con attenzione le proposte di nuova viabilità contenute negli elaborati della nuova Variante generale di Pgt interferenti con tutele paesaggistiche del ptcp (AAS e RV) e nello specifico rappresentate nelle tavole DP_01_05-Rete Viabilità – Rango sovracomunale, DP_06_02-Quadro strategico alla scala comunale e PS_01_08-Carta del sistema dei servi e delle attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di previsione.

Gli elaborati grafici individuano due proposte infrastrutturali per la prosecuzione di via Gerolo in Cazzano sino a via Piave, a nord di Besana capoluogo: il tracciato già previsto nel Pgt vigente che ha confermato una previsione del 2008 e indicato come soluzione “1” e la nuova soluzione “2” proposta dallo studio viabilistico predisposto dal Centro Studi PIM (2014) e sviluppata nell’ambito di un più ampio progetto di connessione fra San Camillo (dall’innesto su SP112) a via Piave.

La Provincia, in relazione alle due ipotesi di tracciato da Cazzano a Besana capoluogo e cosiddetta “gronda nord”, ha verificato la situazione sia sotto il profilo infrastrutturale sia con riguardo al sistema delle tutele sovracomunali, in particolare con riferimento ai vincoli di Ptcp (AAS e Rete verde). Poiché le aree su cui insistono entrambi i tracciati ricadono in parte all’interno del perimetro degli AAS dal piano provinciale, si precisa che tali previsioni sono realizzabili qualora già vigenti alla data soglia di riferimento per l’individuazione degli stessi (31.03.2011) oppure, se di nuova previsione, solamente qualora la previsione rivesta un rilevante interesse pubblico e sia dimostrata la valenza intercomunale dell’itinerario. Nella prima fattispecie si colloca il tracciato posto più a sud (soluzione n. 1), in adiacenza al sedime ferroviario, che dunque risulta essere una previsione dello strumento urbanistico comunale ammessa; nella seconda fattispecie potrebbe invece rientrare il tracciato posto più a nord e ipotizzato nello studio di fattibilità tecnico-economica (ante D.Lgs 50/2016) del Centro Studi Pim.

Tuttavia, sulla scorta delle analisi condotte si ritiene che tale seconda ipotesi di connessione viaria non possieda le caratteristiche per entrare a far parte del sistema viabilistico di scala provinciale (rete gerarchizzata del Ptcp rappresentata nella Tavola 12) e si configuri, piuttosto, come viabilità di servizio locale per l’alleggerimento del traffico di attraversamento del nucleo di Besana capoluogo. Infatti, la nuova viabilità non collega elementi del suddetto sistema viabilistico e, peraltro, le politiche di riqualificazione mediante interventi di regolazione / moderazione del traffico (scenari di “Zona 30” e/o dispositivi di “traffic calming”) che il Comune prevede di introdurre lungo la via Garibaldi, asse di naturale prosecuzione di un possibile itinerario con valenza sovracomunale volto a connettere la SP112 con la SP6, non sono coerenti con la logica di costruire una rete portante per gli spostamenti sul territorio provinciale. Pertanto, in assenza della dimostrazione di valenza intercomunale del percorso, il tracciato posto più a nord (studio PIM) non è ammissibile in quanto ipotizza la realizzazione della strada in aree sottoposte a tutela prescrittiva e prevalente del Ptcp.

In conclusione, si prescrive lo stralcio dagli elaborati di Pgt dell’ipotesi viabilistica ripresa dallo studio redatto dal PIM (soluzione n. 2), in quanto non compatibile con il Ptcp.

Infrastrutture su ferro

Il territorio è interessato dalla presenza della linea ferroviaria Monza-Molteno-Oggiono-Lecco (MMOL), su cui è attiva la linea suburbana S7 che effettua servizio da Milano-Porta Garibaldi a Lecco. Sono presenti le due stazioni ferroviarie di Villa Raverio e Besana mentre una terza, ubicata in Comune di Carate Brianza e denominata Carate-Calò, è comunque localizzata nelle vicinanze dell’omonima frazione in Comune di Besana. Il Pgt, negli elaborati grafici del Piano delle Regole, appone le fasce di rispetto al tracciato ferroviario.

3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

La valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica è prevista, agli articoli 42.3.d e 45.3.a delle Norme del Ptcp, tra i contenuti minimi degli atti di Pgt. Per lo sviluppo di tale valutazione il Ptcp propone, all’interno dell’Allegato A, delle specifiche Linee guida (cfr. cit, cap. 5) in cui è illustrata la metodologia per la verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

Nella variante in esame è presente uno specifico studio, denominato Allegato 3 alla Relazione di Variante, per la verifica della sostenibilità dei flussi di traffico indotti dalle previsioni di trasformazione di ambiti soggetti a pianificazione attuativa.

Sul piano metodologico lo studio, evidenziando che non è possibile prevedere la ripartizione quantitativa del mix funzionale per ciascun ambito, assume che la SIp massima attribuita sia interamente destinata alla destinazione d'uso principale; a riguardo, le linee guida del Ptcp per la valutazione dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità prevedono, invece, di considerare il mix funzionale più gravoso, vale a dire di stimare i carichi indotti, in via prudenziale, assumendo il parametro più incisivo sul traffico fino al raggiungimento della superficie massima prevista per ogni tipologia funzionale ammessa. La differente metodologia adottata dal Comune potrebbe, pertanto, portare a sottostimare i flussi veicolari aggiuntivi sulla rete di mobilità.

L'attribuzione del traffico indotto sulla rete stradale viene effettuata ripartendo i flussi secondo la matrice O/D regionale del 2014 e viene effettuato un interessante confronto fra i flussi di traffico indotti dall'attuazione delle previsioni del Pgt vigente e quelli derivanti dall'attuazione della proposta di Variante dimostrando efficacemente, nel nuovo piano, il minor impatto generato dalle trasformazioni insediative sulla rete stradale. Tuttavia, si riscontra che i volumi di traffico ricavati dalla quantificazione del traffico indotto avrebbero dovuto essere utilizzati anche per restituire nello scenario di piano i livelli di servizio della rete: ciò per valutare la capacità della rete di assorbire i nuovi carichi garantendo il mantenimento di adeguati standard prestazionali o, quantomeno, senza un decadimento della funzionalità del sistema di mobilità.

Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, le positive affermazioni sulla sostenibilità dei carichi urbanistici previsti dallo strumento urbanistico comunale sulla rete di mobilità sono condivisibili solo in parte e risulta quindi necessario:

1. rivedere l'approfondimento condotto applicando le Linee guida del Ptcp per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità al fine di valutare lo scenario più gravoso (in relazione al mix funzionale);
2. ricostruire lo stato di fatto della rete di mobilità producendo idoneo studio di traffico (tenendo conto, anche, delle quote di traffico oggi già presenti sulla rete);
3. valutare gli effetti dell'indotto sugli standard prestazionali della rete e, qualora gli esiti dell'approfondimento viabilistico dimostrassero la non sostenibilità delle scelte insediative, prevedere l'introduzione di opportuni correttivi al fine di preservare la piena funzionalità del sistema (riducendo, ad esempio, le previsioni degli AT, prevedendo una nuova rete di trasporto o interventi di potenziamento a supporto della rete esistente, etc...), purché sia inequivocabilmente garantito l'efficace perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità dei carichi indotti dalle trasformazioni territoriali sul sistema di mobilità su gomma.

3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

L'art. 39 delle Norme di Ptcp definisce i contenuti minimi in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile, mentre le Tavole 13 e 14 del Ptcp rappresentano la rete di Tpl e individuano gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

Il Comune, negli elaborati di Pgt, ha provveduto a effettuare un'analisi sull'accessibilità al sistema del trasporto pubblico su gomma per la popolazione residente (cfr. RdV_00_01-Relazione di Variante, pg. 87), ma non è stata trovata la verifica in ordine alla localizzazione degli ambiti di trasformazione rispetto alle linee di forza del TPL, verifica che deve essere necessariamente effettuata.

3.3.4. Viabilità ad alto traffico operativo

In Tavola 15-Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico del Ptcp è individuata la viabilità a elevata compatibilità con il traffico operativo, rispetto alla quale gli indirizzi (e relativi contenuti minimi) degli artt. 43, 44 delle Norme del Ptcp richiedono una appropriata localizzazione degli ambiti a destinazione produttiva.

In Comune di Besana non sono presenti strade con caratteristiche tali da essere state inserite nella maglia della viabilità compatibile con il traffico operativo e pertanto, in questo caso, si raccomanda al Comune di prevedere idonee misure atte a migliorarne la compatibilità logistica e infrastrutturale degli insediamenti produttivi (cfr. anche par. 3.1).

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione all'articolata tematica inerente il sistema paesaggistico ambientale, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo, promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini;
- Ob. 5.4 promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale;
- Ob. 5.5 individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto.

3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica, Parchi locali di interesse sovralocale e Parchi Regionali

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV), Plis e Parchi Regionali

Il Comune di Besana in Brianza è per oltre i 2/3 del territorio interessato dalla presenza della Rete verde di ricomposizione paesaggistica del piano territoriale di coordinamento, che comprende ampie zone del Parco Regionale della Valle del Lambro, all'interno del quale sono altresì incluse due Zone Speciali di Conservazione: la ZSC "Valle del Rio Pegorino", parzialmente compresa nel territorio comunale e la ZSC "Valle del Rio Cantalupo" nelle immediate vicinanze. Il territorio comunale è pertanto caratterizzato da notevoli estensioni di spazi a verde con alti gradi di naturalità, intervallati dalle sette frazioni abitate del Comune.

Tuttavia, come peraltro già segnalato in sede di Vas, a fronte dei numerosi elaborati di carattere paesaggistico presenti sia nel quadro conoscitivo che negli elaborati di progetto, il tema della RV non è affrontato né nel Documento di Piano (è presente solo una tavola a sé stante nel quadro conoscitivo, DP_01_03, nonché un richiamo nella Relazione di Variante a pag. 69/70), né nel Piano delle Regole (in cui invece occorre che la rete sia individuata e normata in ragione della prescrittività della relativa disciplina di cui all'art. 31 delle Norme del Ptcp), mentre lo si trova nel Piano dei Servizi, ma solo all'interno delle rappresentazioni legate alla Rete Ecologica (tav. PS_01_06 Rete ecologica alla scala territoriale, PS_01_07 Rete ecologica comunale) e senza che ne venga riconosciuto il ruolo di unità di riferimento per gli spazi rurali, naturali e periurbani del territorio.

Si rileva inoltre che alcuni ambiti di trasformazione ricadono, integralmente o parzialmente, in Rete verde ma tale aspetto, mancando l'individuazione cartografica della rete negli elaborati di Pgt, non è stato vagliato in relazione a quanto specificatamente previsto all'art. 31 delle Norme del Ptcp (in ordine in primis alle previsioni "fatte salve") e si trova un accenno solo nelle schede d'ambito, senza tuttavia l'esplicitazione degli effetti circa le necessarie misure di mitigazione e compensazione territoriale (cfr. DP_06_05-Schede ambiti di trasformazione). Analoga e più marcata carenza si rileva per alcuni interventi edilizi unitari (IEU) compresi in RV, le cui disposizioni sono contenute all'art. 13 delle Norme del Piano delle Regole (PR_01_01), anche in questo caso senza che siano esplicitate le prescrizioni riferite alla RV.

Al di là della tipologia di trasformazione prevista per ciascun ambito (riuso, completamento o espansione di cui alla tavola DP_02_13-CS03 Previsioni trasformatrici del Pgt, che comprende ARA/ARU/IEU) la discriminante fondamentale per valutare la compatibilità con il Ptcp degli interventi previsti in Rete verde è la vigenza delle previsioni trasformatrici alla data di adozione del Ptcp (22/11/2011), così come indicato all'art. 31.3.a delle Norme del Ptcp: "Sono comunque fatte salve [...] le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del Ptcp, e perduranti, [...]".

La verifica in ordine ai "fatti salvi" in RV non è stata effettuata dal Pgt in esame (non è dimostrato il perdurare delle previsioni, né la mancanza di variazioni delle stesse); il Piano inoltre non esplicita le correlate misure mitigative e compensative ai sensi dell'art. 31.3.b delle Norme del Ptcp: "...la realizzazione di opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo [...] previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del Ptcp all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica [...] dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la

funzionalità ecologica del corridoio stesso". Si è reso pertanto necessario svolgere detta verifica, unitamente a quella sulla Rete Ecologica Regionale (per la trattazione della quale si rimanda anche al paragrafo dedicato della presente relazione istruttoria), i cui esiti sono sintetizzati nella seguente tabella:

Denominazione ambito in RV	Inclusione in RV	Inclusione nella RER	Vigenza alla data adozione Ptcp - 22/12/11 (Rif. Pgt 2007)
ARA3_ex CALR3	Totale - Parco Regionale Valle Lambro	Totale - 1°livello RER	No - nuova previsione
ARA5_ex CAZP1	totale	Totale - 2°livello RER	Sì Var. 2019: previsione in riduzione
ARA6_ex VALR1	totale	Totale - 1°livello RER	Sì Var. 2019: stessa estensione
ARA7_ex VISP1	totale	Totale - 1°livello RER	Sì Var. 2019: stessa estensione
ARU4_ex MONP1	totale	No - a ridosso lato est 2°livello RER	Sì Var. 2019: in riduzione
IEU_R5	totale	Totale - 1°livello RER	Sì Var. 2019: stessa estensione e denominazione
IEU_R7A	Totale - Parco Regionale Valle Lambro	Totale - 1°livello RER	No - nuova previsione
IEU_R18	parziale	Parziale - 1°livello RER	Sì Var. 2019: in riduzione
IEU_R20	totale - Parco Regionale Valle Lambro	Totale - 1°livello RER	No - nuova previsione
IEU_T1	totale - Parco Regionale Valle Lambro	Totale - 1°livello RER	No - nuova previsione
IEU_T10	Parziale - porzione occidentale	Parziale - 1°livello RER	No - nuova previsione

Ambiti inclusi nel Parco Regionale Valle Lambro

I nuovi ambiti **ARA3_CALR3**, **IEU_R7A**, **IEU_R20** e **IEU_T1** sono integralmente inclusi nel Parco Regionale Valle del Lambro; per essi, pertanto non rilevano le prescrizioni della RV del Ptcp, poiché ai sensi dell'art. 4.7 delle Norme del Piano provinciale il Ptcp *"...non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel Ptcp medesimo"*. A tal proposito, si suggerisce pertanto di inserire al punto 15 di ciascuna scheda d'ambito (per gli AT) o nelle Norme del Piano delle Regole (per gli IEU), l'appartenenza al territorio del Parco Regionale, da intendersi quale vincolo sovraordinato, specificando eventualmente anche la previsione del relativo Ptc.

In ogni caso, per gli ambiti/interventi nei Parchi Regionali valgono le prescrizioni RER eventualmente resa da Provincia (cfr. a seguire e par. 4) e, per l'intervento IEU_T1, le indicazioni per le cautele da attuare in merito alla prospiciente strada panoramica.

Ambiti in RV vigenti alla data adozione Ptcp (art. 31.3.b delle Norme del Ptcp)

L'ambito **ARU4_MONP1** in frazione di Montesiro è il risultato di una consistente riduzione dell'ex Par_1, in cui è presente un'attività industriale/artigianale dismessa; la scheda d'ambito riporta al punto 15 l'appartenenza dell'ambito alla RV, tuttavia tale aspetto deve essere correlato all'obiettivo 4 relativo agli aspetti ambientali e al conseguente rafforzamento della rete ecologica. Inoltre, nello specifico, è necessario indicare con precisione quali siano le misure di compensazione territoriale definite dal Pgt, senza le quali non è possibile consentire l'insediamento di una o più delle attività genericamente descritte nella scheda.

L'ambito **ARA6_VALR1**, a destinazione residenziale in località Valle Guidino, conferma estensione e previsione vigente alla data di adozione del Ptcp e individua tra i vincoli sovraordinati la RV del Ptcp; lo schema distributivo indicato nella scheda definisce la collocazione della concentrazione fondiaria e la necessità di mantenere una *“fascia di valorizzazione delle connessioni verdi”* lungo la ferrovia, senza tuttavia correlare direttamente le attenzioni di carattere ambientale con l'appartenenza alla RV. Tali attenzioni devono altresì riferirsi alla RER (elementi di primo livello): la RER pertanto, oltre a dover essere indicata nella scheda quale vincolo sovraordinato, deve essere elemento di attenta valutazione rispetto alle scelte di compensazione e mitigazione da prevedere. Maggiori dettagli in tal senso sono altresì esplicitati al paragrafo 4 dedicato alla RER della presente relazione.

Anche l'ambito **ARA7_VISP1**, a destinazione industriale/artigianale in località Visconta, conferma estensione e previsione vigente alla data di adozione del Ptcp; analogamente agli altri ambiti di trasformazione ricadenti in RV, la scheda d'ambito riconosce quest'ultima come vincolo sovraordinato, senza tuttavia declinare tale appartenenza in misure compensative di carattere territoriale ai sensi dell'art. 31 delle Norme del Ptcp, che devono quindi trovare specifica esplicitazione all'interno degli obiettivi ambientali della scheda stessa (come per l'ambito ARU_4) e indicati come prescrittivi. Si precisa, inoltre, che nella parte orientale dell'ambito è localizzato anche un corridoio secondario della RV, atto a garantire la continuità tra Parco Regionale Valle Lambro e Plis La Valletta; detto elemento deve essere tenuto in debita considerazione nel definire compensazioni e mitigazioni, quali ad esempio la fascia di valorizzazione delle connessioni verdi indicata nella scheda. L'intero ambito, infine, ricade nella RER (elementi di primo livello), vincolo sovraordinato di cui non viene fatta menzione nella scheda; per le valutazioni in tal senso, si rimanda al paragrafo 4 della presente relazione, dedicato alla RER, specificando sin da ora la necessità di individuare misure compensative e mitigative aggiuntive, da realizzare congiuntamente all'intervento, finalizzate al rafforzamento e mantenimento dei caratteri di naturalità del contesto.

Con riguardo all'Intervento Edilizio Unitario **IEU_R18** a Valle Guidino, in riduzione rispetto alla previsione vigente alla data di adozione del Ptcp, si rileva che per tale ambito le indicazioni per la trasformazione sono contenute all'art. 13 delle Norme del Piano delle Regole, nel quale tuttavia non vi è alcun riferimento all'appartenenza alla RV e alla RER, elementi in relazione ai quali occorre modulare le scelte distributive tenuto conto che tale area costituisce un'ultima porosità in quest'area residenziale. Si rende pertanto necessario che le prescrizioni indicate nelle Norme di Piano per questo intervento contengano anche specifici riferimenti alla Rete verde e alla RER, con l'individuazione delle correlate misure compensative e mitigative tra cui la necessità di concentrare il più possibile le previsioni insediative al di fuori degli ambiti tutelati (estremità orientale dell'ambito, lungo via Mazzolari) nonché di prevedere idonee misure di ri-equipaggiamento arboreo.

Per quanto riguarda invece l'intervento **IEU_R5** a Villa Raverio, invariato rispetto alla previsione vigente alla data di adozione del Ptcp, si rileva anche in questo caso l'assenza di qualsiasi riferimento all'appartenenza dell'ambito alla RV e alla RER, con le conseguenze già rilevate nelle precedenti considerazioni per gli altri ambiti; tuttavia, pur in assenza delle necessarie correlazioni tra contenuti prescrittivi della RV e individuazione di idonee misure compensative e mitigative, le prescrizioni contenute all'art. 13 delle Norme del Piano delle Regole si ritengono nello specifico congruenti con la localizzazione. Viene infatti prescritto che la giacitura dei nuovi edifici debba essere collocata nella parte nord del lotto, al fine di preservare il fronte lungo la via De Gasperi (adiacente al perimetro del Parco Valle Lambro) per una fascia di 45 mt.

Ambito in RV, non vigente alla data adozione Ptcp (art. 31.3.a delle Norme del Ptcp)

Per quanto concerne l'intervento **IEU_T10**, a destinazione “mix terziario”, si evidenzia che trattasi di previsione non vigente alla data di adozione del Ptcp, solo parzialmente incluso in RV e in RER. In relazione alla disciplina prevalente di cui all'art. 31 delle Norme del Ptcp, si prescrive quindi di contenere gli interventi di trasformazione al di fuori del perimetro della RV e della RER, mantenendo in tali aree gli spazi a verde esistenti e implementando la dotazione arborea con funzione di schermatura tra il costruito e gli spazi aperti.

In relazione a tutto quanto sopra illustrato in ordine al tema Rete verde di ricomposizione paesaggistica, si prescrive pertanto:

1. di individuare la Rete verde di ricomposizione paesaggistica negli elaborati costitutivi del Pgt inerenti il progetto di Piano (DdP, PdR, PdS), prevedendo anche un idoneo riferimento normativo in coerenza ai contenuti di cui all'art. 31 delle Norme del Ptcp;
2. di integrare, ai sensi del citato art. 31 delle Norme del Ptcp, le schede degli ambiti di trasformazione ARA e ARU indicati nella sottostante tabella - sia in termini di rappresentazione grafica che di contenuto regolamentare - specificando in particolare la correlazione tra RV e misure di compensazione territoriale e mitigazione ad essa riferite (con valore prescrittivo); al contempo, occorre inserire opportuni riferimenti alla presenza della RER quale vincolo sovraordinato, tenendone in debito conto nel definire le suddette misure compensative/mitigative eventualmente prevedendo anche l'obbligo di realizzazione di tali misure congiuntamente all'esecuzione delle opere previste:

Denominazione ambito in RV	Prescrizioni da inserire in DP_06_05 (schede AT)	
	Tema Rete Verde - art. 31 Ptcp	Tema RER - art. 3-ter LR 86/83
ARA6_VALR1	Rappresentare la RV negli inquadramenti grafici. Sotto il profilo giuridico, essendo l'ambito già previsto alla data di adozione del Ptcp, <u>occorre l'obbligo di correlare e rafforzare gli accorgimenti ambientali indicati nella scheda con le necessarie misure di compensazione territoriale e mitigazione, indicandone il valore prescrittivo.</u> Sotto il profilo paesaggistico ed ecologico, invece, si rappresenta la fragilità dell'ambito e si rimanda alla prescrizione RER.	Ambito in elemento di I livello RER. Rappresentare la RER negli inquadramenti grafici. Si ritiene non adeguatamente motivata la sottrazione alle tutele della RER: l'area si attesta a sud della ferrovia (tracciato guida paesaggistico da PTR), in continuità ecologica con un'area molto vasta a nord della ferrovia stessa. La trasformazione dell'ambito senza adeguati interventi compensativi determinerebbe interruzione della continuità della RER con la porzione a nord. <u>In relazione a ciò, si prescrive di effettuare attente valutazioni rispetto alle scelte di compensazione e mitigazione da prevedere.</u>
ARA7_VISP1	Rappresentare la RV negli inquadramenti grafici. Individuare con valore prescrittivo le misure compensative di carattere territoriale all'interno degli obiettivi ambientali (punto 4 scheda), tenendo conto anche della presenza, nella parte orientale dell'ambito, di un corridoio secondario della RV, atto a garantire la continuità tra Parco Regionale Valle Lambro e Plis La Valletta. Le mitigazioni e compensazioni così definite, quali ad esempio la fascia di valorizzazione delle connessioni verdi già indicata nella scheda, devono avere carattere prescrittivo (valutare anche la realizzazione	Ambito in elemento di I livello RER. <u>Rappresentare la RER negli inquadramenti grafici e tenerne conto nel definire le misure compensative/mitigative, che assumono valore prescrittivo ai fini del mantenimento dell'integrità della RER.</u> Trattasi infatti di area libera, posta tra spazi aperti e ambito produttivo esistente.

	congiunta all'esecuzione delle opere). <i>Cfr. anche prescrizioni per la viabilità di interesse paesaggistico, che comportano vincoli edificatori.</i>	
ARU4_MONP1	Rappresentare la RV negli inquadramenti grafici. <u>Correlare gli obiettivi indicati nella scheda, con particolare riguardo all'obiettivo 4 - aspetti ambientali, non solo con quanto dichiarato sul rafforzamento della REC, ma anche con l'appartenenza alla RV indicando le misure di compensazione territoriale senza le quali non è possibile consentire l'insediamento di una o più delle attività genericamente descritte nella scheda. Indicarne quindi il valore prescrittivo (valutare anche la realizzazione congiunta all'esecuzione delle opere).</u>	Ambito a ridosso lato est elemento II livello RER. <u>Rappresentare la RER negli inquadramenti grafici e tenerne conto nel definire le misure compensative/mitigative, che assumono valore prescrittivo ai fini del mantenimento dell'integrità della RER.</u>

3. di integrare, ai sensi del citato art. 31 delle Norme del Ptcp, le Norme del Piano delle Regole (PR 01_01), introducendo nelle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 anche i seguenti contenuti derivanti dall'inclusione in RV:

Denominazione ambito in RV	Prescrizioni da inserire in PR_01_01 (NtA - artt. 13 e 14)	
	Tema Rete Verde - art. 31 Ptcp	Tema RER - art. 3-ter LR 86/83
IEU_R5	Totale inclusione in RV. Esplicitare inclusione in RV, mantenendo le prescrizioni già indicate nel PdR. <i>Cfr. anche prescrizioni per viabilità di interesse paesaggistico, che comportano vincoli edificatori.</i>	Totale inclusione in elemento di I livello RER. Inserire inclusione in RER; non compromessa integrità RER, si ritengono sufficienti le prescrizioni già indicate nel PdR.
IEU_R18	Parziale inclusione in RV. Esplicitare inclusione in RV e individuare le conseguenti misure mitigative e compensative all'interno delle prescrizioni, prevedendo in ogni caso idonee	Parziale inclusione in elemento di I livello RER. Esplicitare inclusione in RER; non compromessa integrità RER, in quanto ambito inserito in comparto già edificato e compromesso.

	misure di ri-equipaggiamento arboreo.	
IEU_T10	Parziale inclusione in RV. Prevedere, in termini prescrittivi, la realizzazione degli interventi al di fuori del perimetro della RV e della RER, mantenendo gli spazi a verde esistenti ed implementando la dotazione arborea con funzione di schermatura tra il costruito e gli spazi aperti. <i>Cfr. anche cautele per viabilità di interesse paesaggistico.</i>	Parziale inclusione in elemento di I livello RER. Esplicitare inclusione in RER; non compromessa integrità RER con le prescrizioni rese per la RV.

4. predisporre idoneo elaborato cartografico del Piano delle Regole, nel quale siano rappresentati gli IEU unitamente alla RV, alla RER e alla REC, al fine di rendere coerenti le prescrizioni da integrare nelle Norme con la localizzazione degli interventi edilizi rispetto alle tutele sovraordinate.

Rete Ecologica Comunale (REC)

Il riferimento principale per la costruzione e definizione della Rete Ecologica Comunale è la Dgr 8/8515 del 26/11/2008, con particolare riguardo a quanto previsto nell'allegato "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", al par.5 "Le Reti ecologiche comunali".

Considerato che la REC rappresenta la definizione a livello locale della RER e della RV del Ptcp (che ha valenza di rete ecologica provinciale), è palese la necessità, indicata nella Dgr sopra richiamata, di individuare prioritariamente nel DdP del Pgt lo schema della REC, al fine di consentire il raffronto con le reti ecologiche di area vasta, definendo al contempo uno scenario eco-sistemico di medio periodo da assumere come base per la rete ecologica locale; nei numerosi elaborati del DP questa rappresentazione non è rinvenibile, mentre le rappresentazioni di RER e RV sono presenti unicamente nel quadro conoscitivo, rispettivamente nelle tav. DP_01_02 e DP_01_03. Non avendo quindi definito detto schema, non è presente alcun elaborato che indichi espressamente "le misure di mitigazione da prevedere con particolare attenzione all'inserimento paesistico e modalità di compensazione aggiuntive che devono essere attivate congiuntamente alla realizzazione degli interventi o finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico all'interno del territorio comunale, con particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi".

Considerato che il Comune introduce numerosi ragionamenti (ed elaborati) relativamente alla tutela e al rafforzamento degli spazi aperti di interesse paesaggistico e agricolo, si ritiene prioritario che venga effettuata una correlazione tra schema/criteri/norme della REC e tutte le previsioni/progetti/norme presenti negli atti di Pgt che possano, appunto, essere ricondotti alla REC; tra questi si citano, ad esempio, gli elementi di valenza agro-ambientale; le strategie paesistiche, gli Ambiti strategici ambientali (ASA) da attuarsi tramite i parchi agricoli multifunzionali che, si legge genericamente, assumono nel Pgt un ruolo di compensazione ecologico-ambientale del sistema insediativo, con il fine di evitare il consumo di suolo, valorizzare le aree libere e preservare il paesaggio costruendo, appunto, la Rete Ecologica Comunale.

Sempre con riguardo ai criteri indicati nella Dgr 8/8515 del 26/11/2008 per l'individuazione delle REC (con particolare riferimento al par. 5.4 "gli elaborati tecnici per la REC"), si rileva altresì la necessità di rappresentare la REC anche nel Piano delle Regole, in quanto la sua funzione è proprio quella di supportare le scelte e le norme del PdR (al proposito, si richiama quanto già indicato per gli IEU in RV); nella tav PR_01_03 "disciplina delle aree - tavola dei tessuti", ad esempio, sono presenti tutti i sistemi rilevanti del territorio (storico, agricolo, insediativo, ecc.), ma non la REC, che viene di fatto rappresentata unicamente nel Piano dei Servizi alle tavv. PS_01_06 e PS_01_07.

Per una trattazione organica del tema REC, si rende di fatto necessario che ci sia una correlazione tra DdP/PdR/PdS che, a loro volta, devono tenere conto dei contenuti minimi degli atti di Pgt indicati nell'art. 31 delle Norme del Ptcp, con particolare riferimento al comma 4 lett. c).

Quanto richiesto ai fini di una rappresentazione cartografica, inoltre, deve trovare idoneo riscontro anche nelle Norme, sia del PdR che del PdS. Nel caso del PdR, anche le norme tecniche (PR_01_01), così

come gli elaborati, non contengono alcun riferimento alla REC, né nell'art. 17 che identifica tra i sistemi di valore ecologico e paesaggistico-ambientale unicamente le ZCS, il Parco Regionale Valle Lambro e il Plis della Valletta, né nell'art. 16 relativo alle specifiche sulle aree agricole (anche tali ambiti concorrono alla formazione della REC).

Il Piano dei Servizi, invece, tratta il tema della REC all'interno delle tavole PS_01_06 Rete ecologica alla scala territoriale e PS_01_07 Rete Ecologica Comunale, nonché nelle norme tecniche PS_01_01 all'art. 11.3.11 "aree verdi"; tuttavia, a fronte di una legenda della REC completa nella rappresentazione cartografica (ai sensi della Dgr sopra indicata e dell'art. 31 delle Norme del Ptcp), il punto 1 dell'articolo 11.3.11 delle Norme di Piano non identifica né disciplina compiutamente gli elementi strutturali costituenti la REC, omettendo al contempo due categorie fondamentali: i varchi e le barriere infrastrutturali; in nessun articolo del PdS, infine, si trovano riferimenti alla RV e all'art. 31 delle Norme del Ptcp, avente efficacia prescrittiva e prevalente.

Alla luce di quanto sopra argomentato, stante il valore prevalente della RV con funzione di rete ecologica da identificare come base della REC, si prescrive:

1. di individuare nel DdP del Pgt lo schema della REC, con valore di supporto alle scelte di Piano, al fine di consentire il raffronto con le reti ecologiche di area vasta, definendo al contempo uno scenario eco-sistemico di medio periodo da assumere come base per la rete ecologica locale, il cui disegno è contenuto nel Piano dei Servizi;
2. di raccordare la disciplina del DdP con lo schema di REC sopra richiesto, al fine di indicare le misure di compensazione territoriale e mitigazione da prevedere con particolare attenzione all'inserimento paesistico, al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico all'interno del territorio comunale anche per la realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi (scelga il Comune la modalità di raccordo, considerati i numerosi elaborati prodotti sul tema ambientale/paesaggistico);
3. di rappresentare la REC anche all'interno del Piano delle Regole, al fine di costituire un chiaro riferimento per le scelte e le norme del PdR (PR 01_01), anch'esse da integrare in coerenza a quanto sopra;
4. di integrare l'art. 11.3.11 delle Norme del Piano dei Servizi, inserendo il raccordo tra REC e RV, nonché la disciplina riferita ai varchi e alle barriere infrastrutturali, correlando in tal modo la norma con la relativa rappresentazione cartografica di cui alla tav. PS_01_07.

3.4.2. Ambiti di interesse provinciale (AIP) e ambiti di azione paesaggistica (AAP)

Il Comune di Besana in Brianza è interessato dall'individuazione degli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP) di cui alla tavola 6d del Ptcp. In tali ambiti, la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art. 34, comma 3 del piano provinciale prevede che *"...l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti dall'art. 46) ... necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati"*. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale e risultano strategici alla scala sovrallocale per la loro localizzazione "a cuscinetto" tra il tessuto urbanizzato e gli spazi aperti tutelati e per il ruolo che possono rivestire, al loro interno (in caso di ambiti estesi), i nuovi insediamenti nel definire i limiti urbani alla scala locale e nel riqualificare il paesaggio dello spazio aperto alla scala sovrallocale.

Il Pgt recepisce l'individuazione effettuata dal piano provinciale di tali ambiti solo in tavola PR 01_02- Vincoli e sistemi di tutela, senza trasferire l'informazione negli altri elaborati cartografici di Pgt (DdP, PdR, PdS) che devono pertanto essere integrati anche in termini di riconoscimento della disciplina prescrittiva e prevalente dell'art. 34 delle Norme del Ptcp.

Ricadono in Aip:

- la porzione nord della previsione inerente il parco agricolo multifunzionale (PAM 1 "della Blusa") che, come gli altri due parchi multifunzionali, è indicato come "Ambiti agricoli strategici ASA_PAM" e che, se confermato con tale destinazione tale costituisce ampliamento di AAS in Aip ammesso ai sensi dell'art. 34.1 (cfr. nel merito anche quanto evidenziato al successivo par. 3.5);
- alcune previsioni di servizi a verde in località Montesiro e Valle Guidino.

3.4.3. Viabilità d'interesse storico e paesaggistico

Il Comune di Besana in Brianza è interessato dall'individuazione di un fitto reticolo di tracciati di interesse storico afferenti la viabilità esistente - di cui all'art. 27 delle Norme e Tavola 3a del Ptcp;

nella Tavola DP_05_01-Ricognizione dei vincoli ope legis e da pianificazione sovraordinata nonché nelle tavv. DP_05_02B-Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio storico culturale e del paesaggio urbano e DP_05_03-Tavola delle rilevanze, del degrado e della percezione, detti tracciati vengono correttamente rappresentati, fatta eccezione per la via Cremonina nel quadrante nord ovest del territorio comunale e per l'ultimo tratto della SP6 nel quadrante orientale.

In considerazione delle peculiarità paesaggistiche del territorio, il Ptcp individua inoltre numerosi tratti stradali appartenenti alla viabilità di interesse paesaggistico con valore panoramico di cui all'art. 28 delle Norme e Tavola 6b del Ptcp; i tratti in questione vengono correttamente rappresentati con le relative fasce di rispetto negli elaborati del DdP, nelle tavv. DP_05_02B e DP_05_03. Gli elaborati presentano solo una piccola detrazione lungo il fronte settentrionale dell'ultimo tratto di via De Gasperi (quadrante orientale del territorio), mentre vengono individuati alcuni nuovi tratti panoramici alla scala di dettaglio: l'ultimo tratto della SP6 al confine con Carate Brianza (quadrante occidentale del territorio), tutto il fronte sud di via Gramsci/IV novembre in località Zoccorino, nonché numerosi piccoli tratti nell'appendice sud-orientale del territorio comunale.

A fronte della puntuale individuazione cartografica della viabilità storica e paesaggistica, non si ritrova però alcun riscontro in merito a questo tema nell'apparato normativo di Piano; si ricorda al proposito che per le strade di interesse storico i Comuni individuano i tracciati e definiscono le relative norme di salvaguardia (art. 27.4 delle Norme del Ptcp), mentre per le strade panoramiche - rispetto alle quali il Ptcp assume valore prescrittivo e prevalente - i Comuni individuano i tracciati e le relative fasce di rispetto, nonché le disposizioni relative ai divieti di nuova edificazione e di apposizione di cartelli pubblicitari (artt. 28.3 e 28.5 delle Norme del Ptcp).

Si rammenta anche che, tra i contenuti minimi degli atti di Pgt, l'art. 28 delle Norme del Ptcp prevede che i Comuni debbano individuare e disciplinare la rete delle strade rurali di interesse pubblico, non presente negli elaborati e nelle norme di Piano.

Per quanto concerne invece i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, assunte con apposito inserimento dal Ptcp in Tavola 6b, si rileva che il territorio di Besana è attraversato dalla ferrovia Monza-Molteno-Lecco, che si configura come tracciato guida paesaggistico (e non solo ferrovia di interesse storico, come individuato nel Pgt), mentre l'intero tratto della SP6 che attraversa il territorio comunale è individuato integralmente come strada panoramica; in entrambi i casi, vige la norma prescrittiva e prevalente del richiamato art. 28 delle Norme del piano provinciale e non solo quella dell'art. 27, avente valore di indirizzo.

Inoltre, dal raffronto tra AT/IEU e strade panoramiche come sopra individuate è emerso che alcuni di essi ricadono nelle fasce di rispetto delle strade panoramiche: si tratta dell'intervento IEU_R5 (di nuova individuazione rispetto al Pgt vigente), degli ARA_4 e 7 e dell'ARU_7. Considerato il valore prescrittivo e prevalente della disciplina del Ptcp in merito, si rende necessario inserire le necessarie prescrizioni/cautele al riguardo nella disciplina di Piano e nelle schede degli AT.

Infine, si rileva che gli Interventi IEU_T1 e IEU_T10 - il primo incluso nel Parco Valle Lambro ed entrambi di nuova individuazione rispetto al vigente Pgt - sono prospicienti alle fasce di rispetto di tratti panoramici: lo IEU_T1 affaccia su via De Gasperi - individuata dal Ptcp e confermata dalle tavole della variante di Pgt - mentre lo IEU_T10 si colloca tra due nuovi tratti panoramici individuati dal Pgt stesso: via Cimabue direzione N/S e via Cavour (SP154) direzione E/O. Si chiede pertanto di tenerne in debito conto nelle Norme del PdR, mediante cautele legate alla non occlusione delle visuali.

Per tutto quanto sopra, risulta pertanto necessario:

1. completare, negli atti costituenti il Pgt, l'individuazione cartografica della viabilità di interesse storico di cui alla tav. 3a del Ptcp, oppure motivare la non inclusione della via Cremonina (quadrante nord ovest del territorio comunale) e dell'ultimo tratto della SP6 (quadrante orientale), definendo le relative norme di salvaguardia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27.4 delle Norme del Ptcp;
2. prevedere negli atti di Pgt, con valore prescrittivo e prevalente, apposita disciplina per la viabilità di interesse paesaggistico (art. 28.3 delle NdA del Ptcp), includendo i divieti di nuova edificazione e di apposizione di cartelli pubblicitari, da applicarsi, ai sensi dell'art. 28.5.b delle NdA del Ptcp, anche nelle fasce di rispetto dei nuovi tratti panoramici individuati dalla variante di Piano;
3. individuare cartograficamente la ferrovia Monza-Molteno-Lecco quale tracciato guida paesaggistico del PPR e la SP6 come strada panoramica del PPR, disciplinando al contempo le relative fasce di rispetto, così come rappresentato in tav. 6b del Ptcp e normato dall'art. 28.5.a delle NdA;

4. verificare la presenza di strade rurali di interesse pubblico nel territorio comunale e, qualora presenti, di individuarle nel piano dei servizi e disciplinarle nel piano delle regole, così come previsto dall'art. 28.5.c;
5. determinare l'ampiezza della fascia di rispetto della viabilità di interesse paesaggistico individuata in cartografia, quale vincolo sovraordinato e introdurre di conseguenza idonee prescrizioni di non edificabilità e divieto apposizione cartelli pubblicitari nelle schede degli ambiti di trasformazione e nelle NtA del PR, relative rispettivamente agli ambiti (ARA/ARU) e interventi (IEU) ricadenti nelle fasce di rispetto così determinate, ai sensi dell'art. 28.5.a della NtA del Ptcp, prevedendo anche opportune cautele per gli ambiti/interventi prospicienti dette fasce, al fine di non occludere le visuali salvaguardate, così come schematizzato nella tabella che segue:

Denominazione ambito	Strada panoramica intercettata (I) o prospiciente (P)	Elaborato indicativo di riferimento per inserimento prescrizione/cautela
IEU_R5	Via De Gasperi (I)	PR_01_01 (NtA - art. 13) - prescrizione. <i>Raccordo con prescrizione in RV</i>
ARA_4	Via Rivabella - SP 112 (I)	DP_06_05 (schede AT) - prescrizione
ARA_7	Via Rivabella - SP 112 (I)	DP_06_05 (schede AT) - prescrizione. <i>Raccordo con prescrizione in RV.</i>
ARU_7	Via Rivabella - SP 112 (I)	DP_06_05 (schede AT) - prescrizione
IEU_T1	Via De Gasperi (P)	PR_01_01 (NtA - art. 13) - cautela. <i>Raccordo con prescrizione in RV</i>
IEU_T10	Via Cimabue/Via Cavour (P)	PR_01_01 (NtA - art. 13) - cautela. <i>Raccordo con prescrizione in RV</i>

3.4.4. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale.

Boschi

Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono normalmente contenute all'interno del PIF - Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia per il territorio della Provincia attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato e pertanto per l'individuazione dei boschi è necessario fare riferimento alla definizione di bosco di cui al D.Lgs. 34/2018, art. 3 - commi 3 e 4 mentre per la trasformabilità dei boschi si applicano i disposti di cui all'articolo 44 della LR 31/08 "Legge forestale regionale", come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

Alberi monumentali

Tra le componenti vegetali di pregio, da tutelare anche al fine di garantire la fruizione del loro significato simbolico, figurano anche gli alberi monumentali, la cui normativa di riferimento è stata più volte modificata negli ultimi anni; attualmente vige la Legge 14/01/2013, n. 10 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" che, all'art. 7, definisce le *disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*, indicando al contempo i criteri volti alla definizione di "albero monumentale" nonché le fasi operative necessarie per il loro censimento. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta Legge, ha emanato il DM 5450 del 19/12/2017, contenente il primo elenco ufficiale degli alberi monumentali d'Italia, tra i quali figura anche il Ciliegio Selvatico di Cascina Casanesca in loc. Zoccorino, indicato al n. 135 dell'elenco nazionale; detto elenco è stato poi recentemente aggiornato con DM 661 del 9/8/2018, il quale ha confermato la valenza monumentale dell'albero di Besana.

Con riguardo invece al Ptcp, si precisa che, sulla base dell'elenco degli allora alberi monumentali incluso nel Repertorio di cui all'allegato A, in tav. 3a è stato attribuito un unico simbolo ai Comuni in cui sono presenti uno o più esemplari; detto simbolo corrisponde, per il Comune di Besana in Brianza, alla presenza di n.40 piante, individuate della cartografia di Piano sia nel DP che nel PR, senza però una corrispettiva disciplina nell'apparato normativo. Alla luce della normativa nazionale vigente sopra richiamata, detto elenco non riveste pertanto alcun carattere prescrittivo.

Si ricorda che, qualora non lo avesse già fatto, spetta al Comune attivarsi per il riconoscimento ufficiale dei propri alberi monumentali, oltre a quello già riconosciuto, mediante apposita segnalazione alla Regione che, a sua volta, trasmette l'elenco al Ministero per il riconoscimento ufficiale mediante Decreto. Al seguente link del sito ministeriale sono rinvenibili maggiori e dettagliate informazioni:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12186>

Per quanto sopra descritto, si suggerisce di:

- modificare nelle tavole in cui vengono individuati alberi monumentali (DP_05_01, DP_05_02, DP_06_05 e PR_01_02AeB, ecc.), la relativa voce di legenda, da "alberi monumentali" ad "alberi di pregio con valenza paesaggistica", identificando quale albero monumentale solo il Ciliegio selvatico di Zoccorino (n. 135 dell'elenco di cui al DM 5450 del 19/12/2017);
- considerato che negli atti di Pgt del Comune il tema degli alberi monumentali viene affrontato solo a livello di rappresentazione cartografica, inserire idonea disciplina di Piano relativa sia agli alberi monumentali che a quelli di pregio con valenza paesaggistica, anche attribuendo il medesimo regime di tutela.

3.4.5. Rete della mobilità sostenibile

Anzitutto, si ricorda che il Comune di Besana è fra le 22 Amministrazioni comunali firmatarie, unitamente alla Provincia di Monza e alla Provincia di Lecco, del "Protocollo per la promozione della mobilità dolce-ecosostenibile e l'avvio di azioni sperimentali" (vedasi DGC n. 87 del 28/3/2018 e DDP n. 33 del 17/4/2018). Il Protocollo sottoscritto individua il tema della mobilità sostenibile come azione rilevante per il governo della mobilità e propone l'attivazione di azioni-pilota, fra cui l'implementazione di forme di mobilità innovative per la copertura del cosiddetto "primo miglio" e "ultimo miglio", favorendo l'accessibilità alle stazioni ferroviarie e del TPL in genere nonché ai principali poli attrattori. Il Comune di Besana, con l'elaborazione della presente Variante, ha colto proficuamente tale possibilità ragionando sul proprio territorio comunale nei termini, poco sopra ricordati, del Protocollo. Le tavole di Pgt PS 01_04A, PS 01_04B, PS 01_05 presentano il futuro assetto delle infrastrutture e dei servizi di mobilità sostenibile, individuando negli hub della mobilità sostenibile una rete di ciclostazioni (talune delle quali con servizio di bike sharing) e di luoghi per la ricarica di mezzi elettrici pubblici e privati. Tale rete si integra efficacemente con la maglia del trasporto pubblico su ferro e su gomma e, per quanto riguarda la mobilità ciclabile, nelle medesime tavole è rappresentata la rete ciclopedonale esistente e di progetto.

Con riferimento alla Tavola 4 del Piano Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica (Psmc), approvato con DCP n. 14 del 29/05/2014 così come previsto all'art. 3 della Lr 7/2009 e che costituisce piano di settore rispetto al Ptcp vigente, si riscontra che sul territorio comunale è presente un itinerario della rete portante per gli spostamenti per il tempo libero, in parte esistente e in parte di progetto, che attraversa il territorio comunale da nord (Plis della Valletta) a sud (Parco Valle Lambro). Il tracciato, così come individuato nel Psmc, è in larga parte non confermato nelle previsioni dello strumento comunale e non è presente per il tratto interno al territorio comunale nelle tavole DP 06_03A e DP 06_03B (mentre i percorsi della rete Psmc sono riportati all'esterno dei confini comunali). Per contro, pur con discontinuità nei segni grafici, esso è stato rinvenuto nella tavola DP_01_06. Si raccomanda al Comune, pertanto, di riconsiderare l'assetto della rete ciclabile comunale valutando di includere, oltre alle previsioni di collegamento che privilegiano le connessioni fra le frazioni e le località del paese, anche un itinerario di più lunga percorrenza per la fruizione dell'elemento naturale.

3.4.6. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Per quanto attiene i sistemi e gli elementi di prevalente valore storico-culturale si evidenzia che, dall'analisi degli elaborati grafici e descrittivi del piano delle regole e del documento di piano, si rivela una generale coerenza della Variante con gli obiettivi indicati dal piano provinciale.

Relativamente al tema degli Aggregati storici si rivela che, al fine dell'individuazione e perimetrazione dei nuclei e dei centri storici, risulta appropriato il riferimento alla documentazione cartografica storica assunta (art. 14 delle Norme del Ptcp).

Rispetto ai Beni Storici si evidenzia che la variante individua sul territorio comunale una cospicua presenza di complessi architettonici e di giardini di prevalente valore storico-culturale. In merito si rivela un'articolata ricognizione e trattazione sia degli elementi di interesse storico-architettonico, (architetture civili, residenziali, religiose e industriali) sia dei parchi e giardini storici (artt. dal 15 al 20 delle Norme del Ptcp).

Infine, per quanto concerne il tema dei Beni Archeologici si evidenzia che la Variante recepisce gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal Piano Provinciale definendo i Siti archeologici e individuando gli ambiti di sensibilità archeologica e a rischio di rinvenimenti archeologici (art. 21 delle Norme del Ptcp).

3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7

Nella variante in esame l'obiettivo di individuare nell'agricoltura periurbana un importante motore per lo sviluppo dell'attività agricola e la valorizzazione del territorio è assolutamente centrale e ha orientato anche la costruzione del quadro conoscitivo di base.

Il Pgt recepisce gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui alla Tavola 7b del Ptcp nelle tavole DP_06_06-Individuazione Ambiti Agricoli Strategici (rettificati), PR_01_12-Proposta di modifica degli Ambiti Agricoli Strategici (rettificati) e PS_01_07-Rete Ecologica Comunale (non rettificati). Nell'ambito dell'individuazione delle aree destinate all'agricoltura il Piano non distingue, come invece richiesto quale contenuto minimo degli atti di Pgt dall'art. 7, comma 4, delle Norme del piano provinciale, gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS del Ptcp) dalle altre aree agricole d'interesse comunale. Nel Piano delle Regole le aree agricole sono normate dall'art.16: in termini di disciplina, fatto salvo quanto di seguito evidenziato in ordine alla correlazione con gli AAS e con le previsioni inerenti i parchi agricoli multifunzionali, si ritiene che il Comune abbia nel complesso fatto propri i criteri definiti all'art. 7, comma 2, delle Norme del Ptcp, volti alla valorizzazione del sistema agricolo del territorio. Emergono tuttavia le seguenti criticità:

- aree agricole comprese in AAS (gli AAS sono da assumere obbligatoriamente nell'individuazione cartografica): per tali aree la disciplina di Pgt non può contrastare con quella ammessa dall'art. 6 delle Norme del Ptcp; a riguardo si specifica che in AAS sono ammesse esclusivamente le opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile ai sensi dell'art. 59 della LR 12/2005, e le funzioni di cui al comma 3 del citato art. 6 (impianti di recupero e smaltimento rifiuti connessi all'attività agricola, viabilità interpodereale, interventi per la regimazione idraulica se non diversamente collocabili). In tal senso occorre che le destinazioni ammesse dal Pgt (art. 5.5.d delle Norme del Piano delle Regole) vengano coerentemente riviste, escludendo le funzioni non ammesse (ad esempio: servizi, distributori di carburante e tutte le attrezzature non connesse all'attività agricola)
- parchi agricoli multifunzionali (PAM 1, 2 e 3): vengono individuati in cartografia (cfr. PR_01_03) con la denominazione "Ambiti Agricoli Strategici Ambientali "ASA-PAM", tuttavia gli elaborati di raffronto tra AAS del Ptcp e AAS recepiti dal Comune (cfr. DP_06_06 e PR_01_12) non risultano coerenti con tale individuazione. Nel merito, considerata la necessità di verificare la piena coerenza tra previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp e scelte di Pgt, il Comune deve esplicitare, in sede di approvazione definitiva dello strumento, se con tale denominazione abbia inteso proporre miglioramenti all'individuazione degli AAS effettuata dal Ptcp (in tal caso valgono le indicazioni già rese sopra in ordine alla necessaria revisione della disciplina e all'ampliamento di AAS in Aip di cui al par. 3.4.2 per il quale Provincia dovrà procedere al recepimento della nuova individuazione nel Ptcp), oppure se tali ambiti (eccezion fatta per il PAM3 di Naresso, già in AAS) costituiscono solo una speciale individuazione di aree agricole comunali (in tal caso occorre comunque modificare la denominazione per non generare false interpretazioni). Inoltre, considerato che tali Parchi hanno un ruolo strategico al fine della valorizzazione dello spazio aperto del territorio e sono parte della

pianificazione del Piano dei Servizi (cfr. PS_01_08 e PS_01_01 art. 11.3.14) è necessario che la relativa disciplina dei due atti di PGT (PdR e PdS) sia correlata con opportuni richiami e rimandi.

In merito all'individuazione cartografica, la variante in esame propone, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.3 delle Norme del Ptcp, rettifiche per c.ca 279.750 mq che sono state puntualmente analizzate anche grazie alle banche dati digitali in formato .shp a supporto dell'istruttoria provinciale. Rispetto alla definizione di rettifica esplicitata al comma 3 dell'art.7 delle norme del PTCP, ovvero *“correzione di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”*, si evidenzia che Provincia valuta la coerenza delle stesse in relazione ai criteri assunti ai fini dell'individuazione di tali ambiti all'interno del Ptcp (in primis destinazione agricola alla data soglia del 31/03/2011), come descritti all'interno della Relazione di Piano e nel Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni (cfr. cit., Parte seconda-Quaderno delle osservazioni166-167). Nel complesso delle rettifiche proposte si rileva che:

- il 34% c.ca delle riduzioni proposte ricade su aree che lo strumento di riferimento alla data soglia del 31/03/2011 (PGT 2008 efficace dal 27/08/2008) destinava a zona agricola o individuava come nuclei rurali;
- la superficie più estesa (pari a circa il 21% del totale delle rettifiche) identificata come incongrua rispetto ai criteri per l'inserimento in AAS, è rappresentata dalle aree libere attorno alla Villa Guidino-Brioschi-Perego. Tali aree, identificate come “parco storico” dal PGT del 2008 sono in larga misura condotte a frutteto e coltivazioni oltre che sede di un centro ippico e risultano anche tra le aree SIARL (Sistema informativo agricolo di regione Lombardia) per le quali sono stati richiesti e resi contributi economici per la conduzione agricola. Le porzioni del parco non coltivate sono invece caratterizzate da boschi di latifoglie;
- nessuna delle aree oggetto dell'attuale proposta di rettifica è mai stata oggetto di osservazioni in fase di definizione degli AAS da parte del Comune di Besana in Brianza.

Dal punto di vista qualitativo si riscontra che la quasi totalità delle aree in riduzione, congrue con l'inserimento in AAS rispetto al Pgt del 2008 e ai criteri che hanno supportato l'individuazione, risultano ancora oggi, rispetto alla variante di piano, caratterizzate da molte delle peculiarità che hanno guidato l'identificazione di AAS da parte del PTCP, in particolare:

- appartenenza al sistema agricolo: pur proponendone lo stralcio da AAS la variante le annovera tra le aree di tale sistema;
- grado di sensibilità paesistica: quello delle aree in oggetto è mediamente alto (Tav. DP_06_08 Classi di sensibilità paesistica)
- appartenenza al Plis e continuità con realtà agricole al contorno: la maggior parte delle aree risultano nel PLIS “Parco Agricolo della Valletta” a nord e a ridosso del Parco Regionale della Valle del Lambro a sud;
- stato di fatto delle aree: con l'esclusione delle aree sulle quali insistono “Edifici non più adibiti ad usi agricoli” (come identificati già dal PGT del 2008) le aree sono libere; fa eccezione solo il caso di ampliamento del distributore di carburante su via Rivabella (SP2) realizzato tra il 2013 ed il 2014 in area agricola comunale e AAS del Ptcp.

Per tutto quanto sopra si ritiene ammissibile la rettifica degli ambiti agricoli strategici nei soli casi di contrasto con i criteri assunti in sede di individuazione, ossia per quanto già riconosciuto dal Pgt 2008 come: edifici non più adibiti agli usi agricoli e relative aree di pertinenza, aree soggette a IEU (IEU5), residenziale del TUC, parchi e giardini storici (limitando nel caso della Villa Guidino-Brioschi-Perego alle aree non coltivate). Per quanto riguarda invece le aree su cui insistono infrastrutture o previsioni di infrastrutture, si rileva che sono ammissibili solo le rettifiche di miglior definizione localizzate a bordo strada della viabilità esistente. Sul tema si richiama inoltre quanto evidenziato nella nota prot. prov. n. 17384 del 22/04/2016 che si riporta a seguire: *“In sede di individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico, la Provincia ha ritenuto che le aree destinate a “infrastrutture” da PGT o PRG vigenti, fossero da escludere da tale disegno (cfr. Relazione di Piano, pg. 136). Tuttavia, coerentemente agli obiettivi di salvaguardia e conservazione del sistema rurale, l'individuazione degli AAS non ha fatto proprie le previsioni infrastrutturali dei comuni, in ragione della possibilità che le stesse potessero subire modifiche nella localizzazione di dettaglio, oltre che eliminazioni. A livello territoriale, il riconoscimento di tali spazi aperti ha dunque privilegiato l'aspetto della continuità spaziale, nella consapevolezza che le vigenti previsioni degli strumenti urbanistici comunali alla data di individuazione degli AAS fossero comunque ammesse.”*

Si prescrive pertanto:

1. il recepimento a livello cartografico dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui alla Tavola 7b del piano provinciale, corredata dalle sole rettifiche qui valutate come ammissibili, evidenziando in legenda degli elaborati la relativa voce;
2. la revisione delle norme del Piano delle Regole (e dei Servizi per i parchi agricoli multifunzionali) in coerenza a quanto rilevato in contrasto.

3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art. 8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art. 9
- 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art. 10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art. 11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La Relazione Geologica, presentata a supporto della variante generale, aggiorna lo studio precedente risalente all'ottobre 2008 attualizzandolo rispetto al quadro normativo vigente con particolare riferimento a:

- Dgr 30 novembre 2011 - n.9/2616 (Aggiornamento dei *Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio*, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della Lr 11 marzo 2005, n. 12', approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374).
- Dgr 11 luglio 2014 - n.10/2129 (*Aggiornamento delle zone sismiche* in Regione Lombardia (Lr1/2000, art. 3, c. 108, lett. d));
- Dgr 19 giugno 2017 - n. X/6738 (*Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po*).
- R.R. 23 novembre 2017 - n. 7 (*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)*) approvato con d.g.r. 20/11/2017 - n. 7372.

Come previsto dalle "Procedure di coordinamento dell'attività istruttoria" definite dalla Dgr IX/2616 del 2011, ai sensi della quale lo studio è correttamente sviluppato, viene allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il nuovo schema di cui Allegato 6 alla Dgr X/6738 del 2017.

Il confronto con il Ptcp di Monza e della Brianza è contenuto al paragrafo 4.3 della Relazione Geologica con un'analisi speditiva dei contenuti della tavole 8 e 9 del piano provinciale. Non risulta un analitico confronto con le norme del Ptcp di cui agli articoli 8,9,10 e 11, per diversi aspetti oggetto di tali norme la relazione geologica contiene solamente un rimando agli studi geologici precedenti, i quali tuttavia risultano inattuali o incompleti anche perché antecedenti il quadro normativo provinciale. Rimandando ai successivi paragrafi la puntuale segnalazione di queste carenze si segnala che ad esempio è completamente ignorato il geosito di rilevanza provinciale delle "Argille lacustri proglaciali" in località Brugora.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della Lr 12/05, nel Documento di Piano del Pgt deve essere definito l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio e lo stesso deve quindi contenere lo studio geologico nel suo complesso, anche al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della componente geologica del Pgt con il proprio Ptcp.

Risulta necessario completare la Relazione Geologica inserendo gli elementi estratti dagli studi precedenti ed aggiornando gli stessi rispetto al quadro conoscitivo e normativo attuale.

A titolo collaborativo si segnala che la cartografia di base utilizzata per la redazione delle tavole della componente geologica e del documento semplificato sul rischio idraulico risulta meno aggiornata rispetto alla cartografia di base delle tavole, alla medesima scala, utilizzata per il Documento di Piano, il Piano delle Regole e quello dei Servizi. In particolare si rileva l'assenza di diversi edifici sia produttivi che residenziali, in considerazione del valore precipuo che la componente geologica assolve in termini di supporto alla pianificazione urbanistica comunale si consiglia di attualizzarne la base cartografica.

3.6.1 Assetto idrogeologico

Adempimenti Pai-Pgra

Il territorio di Besana in Brianza è solcato da diversi corsi d'acqua correttamente dettagliati nello "Studio idrologico e idraulico per l'individuazione del reticolo idrico minore" allegato alla documentazione geologica prodotta nel 2007/2008 a supporto del primo Pgt. Tale studio è stato redatto ai sensi della Dgr n. 7/13950 del 1 agosto 2003, a titolo collaborativo si segnala che con Dgr 18 dicembre 2017 - n. X/7581 "Aggiornamento della Dgr 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica»", Regione Lombardia ha rivisto, tra l'altro, i codici identificativi dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale pertanto, il Rio Bevera, unico corso d'acqua ascrivito tale reticolo, è ora identificato dal codice "MB008" in sostituzione del precedente "MI018".

Il Pgra identifica sul territorio comunale areali di pericolosità riferiti all'ambito del Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM), derivati e coincidenti con le aree a pericolosità di esondazione molto elevata rilevate tra i disseti dell'Elaborato 2 del PAI. La carta PAI-PGRA allegata alla relazione geologica riporta esattamente gli areali presenti nella mappatura regionale (Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015) senza proporre alcuna modifica, come già segnalato la base cartografica utilizzata per la redazione della tavola risulta differente e meno aggiornata rispetto a quella utilizzata per il Pgt, in questo caso, ai sensi della normativa di cui al paragrafo 5 della Dgr. X/6738 del 2017, risulta necessario aggiornare la base cartografica della carta PAI-PGRA utilizzando la medesima cartografia di base del resto del piano.

Alla relazione geologica è allegato il "Documento semplificato del rischio idraulico comunale" redatto in ottemperanza all'art.14 del R.R.7 del 23/11/2017. La Tavola 1 di questo documento riporta l'identificazione di diverse aree inondabili desunte da studi precedenti e da segnalazioni dirette.

La fattibilità geologica, come definita in tavola 5, assegna a tali aree la sottoclasse 4b e 4a rimandando alle prescrizioni previste per le aree PAI/PGRA. Considerato che in diversi casi si tratta di perimetrazioni che estendono le aree allagabili del Pgra o che dettagliano situazioni di pericolosità lungo il reticolo idrico principale e secondario (come esplicitamente dichiarato anche nel "Documento semplificato sul rischio idraulico"), si consiglia di valutare la possibilità di aggiornare la mappatura proposta dal Pgra attraverso le procedure definite dalla Dgr.IX/2616 del 2011 (parte 2, 3 e 4).

La Dgr X/6738 al paragrafo 7 introduce disposizioni integrative a quelle contenute nella Dgr VII/4732 del 2007 "Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali", specificando che il PGRA innesca un processo di verifica ed aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale che deve necessariamente contemplare gli scenari più recenti di rischio alluvionale adeguando i propri modelli di intervento. Il Piano di Emergenza del Comune di Besana in Brianza è reso disponibile sul portale web istituzionale e risulta aggiornato al 2015. Il piano non contiene alcuna cartografia riferita agli scenari di rischio e non riporta alcun riferimento al Pgra, si consiglia pertanto di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale rispetto agli scenari del Pgra come individuati dallo studio geologico e procedere ad una verifica complessiva anche rispetto ad altri aspetti legati al rischio idrogeologico (ad esempio per la parte relativa alla problematica sismica).

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)

Nell'ambito della redazione degli studi di carattere geologico a supporto della variante, come richiesto dall'Art.14 comma 4 del R.R.7 del 23/11/2017, è stato prodotto il "Documento semplificato del rischio idraulico comunale".

Il documento si articola nella definizione di alcuni dei contenuti minimi previsti dal comma 8 dell'art.14 del regolamento regionale, tuttavia si riscontrano alcune criticità legate in particolare alla definizione degli aspetti dimensionali relativi alle misure di invarianza idraulica ed idrologica:

- non vi sono analisi a supporto del dimensionamento di massima delle aree individuate per le misure strutturali: fatta eccezione per l'area di laminazione individuata il progetto di fattibilità "Aree di esondazione controllata del Rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio", le ulteriori 10 aree individuate non sono rapportate ad alcun calcolo relativo alle superfici impermeabilizzate a scala comunale né al contesto meteorologico. Pur nel quadro del documento semplificato è invece necessario fornire almeno una stima preliminare dei due parametri per poter definire le dimensioni di massima delle misure strutturali (a titolo esemplificativo è possibile utilizzare la base dati DUSAF e le curve pluviometriche fornite da ARPA);
- le aree individuate quali misure strutturali non sono state recepite nel piano dei servizi come indicato nel paragrafo 3.2 dello studio semplificato. A titolo collaborativo si segnala che non è strettamente necessario che le misure strutturali individuate nel documento semplificato siano indicate nel piano dei servizi, le misure da inserire in tale piano sono infatti quelle relative allo studio di dettaglio del rischio idraulico comunale come indicato dal comma 5b dell'art.14 del r.r. 7 del 2017;
- le misure non strutturali identificate dal documento semplificato non trovano riscontro nel Piano di Emergenza Comunale che, come già indicato in relazione al PGRA, risulta datato al 2015. L'indicazione di tali misure nel Piano di Emergenza Comunale è obbligatoria ai sensi del comma 8 punto c dell'art. 14 del r.r. 7 del 2017;
- la relazione del Documento di Piano individua in maniera molto più dettagliata del documento semplificato le misure non strutturali per l'invarianza, localizzandole in posizioni precise del territorio comunale. Sarebbe idoneo identificare con lo stesso grado di accuratezza tali misure nello studio semplificato e nell'allegata tavola 2, verificando possibili interferenze con la problematica del fenomeno degli occhi pollini almeno per le opere che prevedono infiltrazione di acqua nel sottosuolo.

Nel complesso il documento semplificato sul rischio idraulico assolve solo in parte alla funzione di definizione dei criteri e dei metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica, in quanto carente in termini di dimensionamento delle misure previste e nella localizzazione delle misure non strutturali. Si auspica che tali criticità possano essere risolte con la futura stesura dello stesso studio in forma approfondita.

Occhi pollini

Particolare attenzione viene dedicata alla problematica degli occhi pollini all'interno della relazione geologica:

- il grado di suscettività definito dal Ptcp, che identifica la maggiore pericolosità legata all'insorgenza del fenomeno nel settore meridionale del territorio comunale, è recepito nelle tavole di sintesi e di fattibilità, a titolo collaborativo si segnala che la voce di legenda della classe di fattibilità 2a nelle tavole Tav.5n e Tav.5S è in realtà da ricondurre alle aree classificate come 2b (moderata suscettività), mentre le aree di classe 2a sono indicate in legenda come classe 2;
- per le classi di fattibilità riferite ad aree potenzialmente problematiche per il fenomeno degli occhi pollini le norme geologiche contengono specifiche indicazioni rispetto alla necessità di effettuare indagini geognostiche volte sia alla progettazione delle strutture che all'applicazione delle misure per il conseguimento dell'invarianza idraulica ed idrologica.
- nell'identificazione delle aree da destinare a misure strutturali di invarianza idraulica, con l'eccezione dell'area di laminazione identificata dal Progetto relativo al Rio Brovada, si escludono le porzioni territoriali maggiormente suscettive al fenomeno degli occhi pollini. Per la vasca di laminazione del Rio Brovada viene correttamente indicato che la problematica dovrà essere considerata in fase di progettazione.
- la possibilità di infiltrazione come misura di garanzia dell'invarianza idraulica ed idrologica è esclusa nelle aree a suscettività alta o molto alta al fenomeno degli occhi pollini.
- come già segnalato nel paragrafo relativo agli adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica, non vi è coordinamento tra le misure non strutturali indicate nella relazione del Documento di Piano e la problematica degli occhi pollini. Risulta pertanto necessario indicare per quali aree dedicate a tali misure è da escludere l'infiltrazione di acque nel sottosuolo.

Problematica sismica

La relazione affronta correttamente la problematica sismica aggiornando il quadro territoriale mutato a seguito della riclassificazione ai sensi della d.g.r. X/2129 del 2014, il Comune di Besana in Brianza prima ricompreso nella zona sismica 4 è passato alla zona sismica 3.

A seguito dell'individuazione, nell'ambito del primo livello di indagine, di aree soggette ad effetti di amplificazione sismica locale Z3 (amplificazione topografica) e Z4 (amplificazione litologica e geometrica) nell'allegato "Tav.1 Carta della pericolosità sismica locale", come richiesto dalla normativa di zona sismica 3, sono state effettuate indagini di secondo livello differenziate per i due scenari:

- per gli scenari Z3a (zone di ciglio di scarpata) e Z3b (zone di cresta o cucuzzolo) sono state analizzate 12 sezioni topografiche realizzate in zone edificate;
- per gli scenari Z4a (zone di fondovalle) e Z4c (zone moreniche) sono state effettuate 5 prospezioni simiche con metodologia attiva (MASW) ad hoc con l'aggiunta di un'indagine pregressa messa a disposizione dagli uffici comunali. Le analisi hanno permesso di definire la qualificazione preliminare delle tipologie di terreno ascritte al tipo B.

I risultati delle analisi effettuate portano gli estensori dello studio a conclusioni che non risultano chiare rispetto agli scenari di amplificazione topografica mentre risultano lineari le considerazioni conclusive per le amplificazioni relative alle aree Z4:

- per le aree Z3 alla fine del paragrafo 2.2.2.1 dello studio geologico viene presentata una tabella di confronto tra il fattore di amplificazione (Fa) calcolato nell'ambito delle analisi ed il corrispondente valore di soglia per la tipologia di superficie topografica considerata. Il Fa calcolato risulta sempre inferiore o uguale al valore soglia, pertanto la normativa nazionale dovrebbe essere considerata sufficiente a tenere in considerazione gli effetti di amplificazione. Nel paragrafo 2.2.2.3 viene invece dichiarato che per gli stessi scenari il valore calcolato risulta in alcuni casi anche superiore al valore di soglia, con conseguente insufficienza della normativa nazionale e necessità di analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia. Risulta necessario chiarire in quali punti di misura il valore di Fa calcolato per gli scenari Z3 risulti superiore al valore di soglia. Viene poi correttamente segnalato che per le strutture con periodi di oscillazione compreso tra 0.5 e 1,5 s (ovvero strutture alte e flessibili che nel lasso di tempo indicato compiono un'oscillazione completa) è sempre necessario applicare il terzo livello di approfondimento sismico in quanto non sono fornite soglie di confronto per tale intervallo.
- per le aree Z4 i valori di soglia sono stati superati in 3 dei sei punti di misura per strutture con periodi di oscillazione compreso tra 0.1 e 0,5 s (ovvero strutture rigide e basse che nel lasso di tempo indicato compiono un'oscillazione completa), mentre per l'intervallo 0.5 e 1,5 s i valori calcolati sono risultati sempre inferiori alla soglia per la categoria di suolo. Nel primo caso lo studio indica correttamente la necessità di svolgere analisi di terzo livello oppure il riferimento allo spettro di risposta (cioè il valore dipendente dal tipo di suolo sul quale è costruita la struttura, che determina l'amplificazione o la riduzione di velocità e potenza delle onde simiche) proprio della categoria di suolo superiore.

Oltre agli scenari Z3 e Z4, nella porzione più settentrionale del territorio comunale sono state identificate aree riferibili allo scenario di pericolosità Z2a (zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti) soggette alla possibilità di cedimenti: per tali aree, come indicato dalla Dgr.IX/2616 del 2011, non è prevista l'applicazione degli studi di secondo livello, ma il passaggio diretto a quelli di terzo livello.

La definizione degli scenari di pericolosità sismica locale non considera in alcun modo il ruolo che il fenomeno degli occhi pollini può comportare in termini di risposta sismica locale, in tal senso si chiede di valutare la possibilità di attribuire lo scenario Z2a a tutte le porzioni del territorio comunale caratterizzate da un grado di suscettività alla problematica molto alto o alto in virtù della possibilità di cedimenti delle cavità.

3.6.2 Sistema delle acque sotterranee

Nel territorio comunale il Sistema Informativo provinciale Falda non individua alcun pozzo pubblico attivo per l'approvvigionamento di acqua potabile, l'unico punto di captazione attivo (codice SIF 1080080102) è sfruttato solo per innaffiamento di aree verdi ed è collocato a nord-ovest del campo sportivo comunale di via De Gasperi.

Rispetto all'analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee e della vulnerabilità degli acquiferi la relazione geologica rimanda allo studio vigente che risale al 2007. In tale studio è stata definita la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi attraverso il metodo DRASTIC con l'identificazione di quattro classi di sensibilità del territorio rispetto alla diffusione di inquinanti. La relazione geologica stilata a supporto della variante riporta gli areali a vulnerabilità più elevata sulla "Carta di sintesi".

Nella relazione geologica attuale non viene aggiornata nè ripresa la trattazione della qualità delle acque sotterranee, presente nello studio del 2007.

In considerazione del contesto idrogeologico del territorio comunale che vede la circolazione idrica sotterranea fortemente influenzata dalla presenza del substrato roccioso a debole profondità dal piano campagna e delle scarse o nulle possibilità di sfruttamento degli acquiferi anche superficiali, si ritiene che la trattazione degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica possano soddisfare quanto richiesto dalle norme del Ptcp di cui all'articolo 9.

Relativamente ai criteri progettuali per le nuove trasformazioni urbanistiche definiti dal comma 3e dello stesso articolo si rimanda a quanto segnalato al paragrafo "Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)"

3.6.3 Sistema delle acque superficiali

Nell'ambito della produzione della documentazione a supporto della variante di piano non è stato aggiornato lo studio sul reticolo idrico minore, la relazione sulla componente geologica prende a riferimento il vigente studio che risale al 2007/2008. Rispetto all'evoluzione del quadro normativo di riferimento vale quanto segnalato nel paragrafo "Adempimenti Pai-Pgra".

La quasi totalità dei tratti idrici è ricompresa nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro e nel PLIS "Parco Agricolo La Valletta"; la composizione della Rete Ecologica Comunale (Tav. PS_01_07 Rete Ecologica Comunale) assegna ai corsi d'acqua il ruolo di corridoi ecologici e individua specifiche azioni di salvaguardia e recupero dei connotati di naturalità sia del tratto idrico che della vegetazione ripariale.

Le misure strutturali e non strutturali identificate nel documento semplificato del rischio idraulico e nella relazione del documento di piano coniugano gli aspetti di mitigazione del rischio con il rispetto delle funzioni ecologico-ambientali dei luoghi.

3.6.4 Elementi geomorfologici

Il contesto geografico ove si colloca il territorio comunale fa di Besana il "baricentro" della Brianza e permette di riconoscere nell'area quasi tutte le caratteristiche geomorfologiche che connotano e contraddistinguono il contesto brianzolo modellato dai ghiacciai. Da nord a sud è possibile riconoscere l'area umida un tempo occupata da un lago glaciale, confinata dai cordoni morenici che hanno delineato il paesaggio collinare inciso dai corsi d'acqua che scorrono verso la valle del Lambro.

Oltre alla fitta rete di creste moreniche ed orli di terrazzo, due geositi, il Sasso di Guidino e l'affioramento di depositi lacustri proglaciali in località Brugora, rappresentano importati testimonianze dell'evoluzione geologica del territorio.

La relazione geologica a supporto della variante indica nell'introduzione che per la definizione degli elementi geomorfologici è necessario riferirsi allo studio vigente del 2007; nel paragrafo 4.3, nel confronto con il Ptcp, specifica invece che la rappresentazione di tali elementi è stata oggetto di ridefinizione ed adeguamento alla scala di maggior dettaglio sui cui il Pgt è stato redatto.

Innanzitutto si richiama quanto già esposto in merito alla base cartografica che risulta differente e meno aggiornata rispetto a quella utilizzata per le tavole di piano, in secondo luogo si rileva che la ridefinizione degli orli di terrazzo e delle creste di morena ha comportato l'eliminazione di un considerevole numero di emergenze presenti oltre che sulla tavola "Allegato2 -carta geomorfologica" dello studio del 2007 anche nella più recente cartografia geologica regionale redatta nell'ambito del progetto CARG.

Anche gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua vengono ridefiniti rispetto all'identificazione presente nella Tavola 9 del Ptcp. In specifici casi la ridefinizione appare chiaramente dettata da una lettura di maggior dettaglio della superficie topografica, come ad esempio rispetto alla riduzione operata a livello dell'alto di via Don. G.B. Viganò ove l'ambito viene ricondotto alle vallecole dei due rami del Rio Brovada. In

altri casi la ridefinizione appare meno motivata e discordante rispetto alla definizione degli orli di terrazzo, che rappresentano il margine dell'ambito vallivo, presente sulla stessa tavola, ad esempio lungo il Torrente Bevera a nord di via Visconta nel settore settentrionale del territorio comunale o nell'area del centro sportivo a sud di via De Gasperi.

La reazione geologica affida la rappresentazione degli elementi geomorfologici unicamente alle tavole dedicate ai vincoli (Tav.2-Carta dei vincoli), senza procedere alla redazione di una specifica carta. In considerazione della diffusa ridefinizione effettuata si prescrive, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 delle norme del Ptcp ed in ragione di completezza dell'aggiornamento dello studio geologico, procedere alla redazione di una carta tematica dedicata che permetta di identificare la reale consistenza e localizzazione delle emergenze geomorfologiche. Rispetto alla ridefinizione degli ambiti vallivi si deve inoltre procedere a identificare puntualmente le variazioni rispetto alla mappatura proposta dal Ptcp rapportandole al contesto geomorfologico aggiornato e supportando la nuova lettura con idonea documentazione (ad esempio profili topografici, analisi ambientali ed idrauliche) almeno per le riduzioni di maggior estensione. In assenza di questi approfondimenti la mappatura degli ambiti vallivi va ricondotta a quella presente nella Tavola 9 del Ptcp.

La tavola dei vincoli riporta l'identificazione del geosito (e monumento naturale) di rilevanza regionale "Sasso di Guidino" ma non fa cenno al secondo geosito, di rilevanza provinciale, presente sul territorio comunale e indicato in Tavola 9 del Ptcp. Si tratta dell'affioramento di depositi lacustri in una valletta laterale del torrente Pegorino in prossimità del confine con il Comune di Casatenovo. L'area testimonia l'antica presenza di un lago posto sul fronte di una delle lingue glaciali che hanno modellato il territorio, l'alternanza di orizzonti caratterizzati da sedimenti più fini di ambiente lacustre e più grossolani provenienti dalle colate detritiche del fronte glaciale, consentono di leggere una delle fasi legate all'evoluzione geologica del territorio. Ai sensi dell'art.11 comma 1 delle norme del Ptcp ai geositi di rilevanza provinciale si applica la medesima disciplina prevista dal Piano Paesaggistico Regionale per i geositi di rilevanza regionale, pertanto nella relazione geologica a supporto della variante risulta necessario:

- identificare il geosito sulla Tav.2 - Carta dei vincoli, sulla Tav.4S - Carta di sintesi e sulla carta geomorfologica aggiornata da produrre come specificato sopra;
- segnalare il vincolo al paragrafo 4 della relazione geologica;
- attribuire alla zona di affioramento la sottoclasse "4Geo" definita nell'ambito della definizione della normativa geologica di piano o altra classificazione idonea alla salvaguardia richiesta ai sensi dell'art.22 del Piano Paesaggistico Regionale;

Rispetto all'identificazione dei vincoli generati dagli elementi geomorfologici si segala che la Tav.2-Carta dei vincoli identifica un orlo di terrazzo in posizione interferente rispetto alla perimetrazione dell'Intervento Edilizio Unitario n.R23 (a carattere di espansione residenziale). Si ricorda che il vincolo delle norme del Ptcp rispetto agli orli di terrazzo indica che non sono ammesse nuove edificazioni sulla scarpata e per una fascia di 10 metri dal piede e dal culmine dell'orlo stesso. In considerazione della morfologia dell'area occupata dalla previsione dell'IEU R23, che è di fatto una scarpata, si chiede di valutare le reali possibilità di trasformazione del contesto in relazione al vincolo generato dall'elemento geomorfologico.

In relazione a quanto illustrato ai precedenti paragrafi e con riferimento alle Norme del Ptcp che prevedono, in assenza dei contenuti minimi degli atti di Pgt la "non compatibilità" con il piano provinciale, l'esito della valutazione è il seguente:

Valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al recepimento di tutto quanto segue.

Si prescrive:

- di valutare l'incidenza del consumo di suolo determinato da tutte le previsioni degli atti di Piano (DdP, PdR e PdS) interessanti ambiti non urbanizzati nello stato di fatto e letti come tali nella carta DP_02_01, modificando conseguentemente gli elaborati e le stime prodotte nella carta delle previsioni trasformatrice della variante, coerenziano la quantificazione delle tre tipologie di interventi individuati dalla metodologia del Ptcp (riuso, completamento ed espansione) e, per gli interventi che comportano consumo di suolo, siano essi di espansione o di completamento, prevedere misure di compensazione territoriale, secondo quanto specificatamente indicato al par. 3.2;

- lo stralcio dagli elaborati di Pgt dell'ipotesi viabilistica ripresa dallo studio redatto dal PIM (soluzione n. 2), secondo quanto indicato al paragrafo 3.3.1;
- di individuare la Rete verde di ricomposizione paesaggistica negli elaborati costitutivi del Pgt inerenti il progetto di Piano (DdP, PdR, PdS) predisponendo anche un idoneo elaborato di correlazione tra previsioni di trasformazione e RV/RER/REC, di integrare, ai sensi dell'art. 31 delle Norme del Ptcp, le disposizioni normative del Pgt secondo quanto puntualmente segnalato al par. 3.4.1 in ordine al tema Rete verde di ricomposizione paesaggistica, Plis e Parchi regionali;
- di individuare nel DdP del Pgt lo schema della REC, di raccordare la disciplina del DdP con lo schema di REC al fine di indicare le misure di compensazione territoriale e mitigazione, di rappresentare la REC anche all'interno del Piano delle Regole e di integrare l'art. 11.3.11 delle Norme del Piano dei Servizi, secondo quanto puntualmente segnalato al par. 3.4.1 in ordine al tema rete ecologica comunale;
- di recepire negli elaborati costitutivi del Pgt inerenti il progetto di Piano (DdP, PdR, PdS) gli ambiti di interesse provinciale (Aip) sia in termini cartografici che normativi, secondo quanto indicato al par. 3.4.2;
- di recepire livello cartografico l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui alla Tavola 7b del piano provinciale, corredata dalle sole rettifiche valutate come ammissibili e di rivedere le norme del Piano delle Regole (e quelle del Piano dei Servizi per i parchi agricoli multifunzionali), secondo quanto puntualmente segnalato al par. 3.5;
- la redazione di una carta tematica dedicata alle emergenze geomorfologiche e la revisione della previsione inerente l'ambito IEU_R23, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.6.4;

Risulta altresì necessario:

- lo sviluppo dei contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 43 delle Norme di Ptcp circa le valutazioni inerenti i profili di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale, ambientale e paesaggistica degli insediamenti produttivi (esistenti e di progetto), secondo quanto indicato al paragrafo 3.1;
- l'individuazione delle fasce di rispetto inedificabili e dei corridoi di salvaguardia per le strade di primo e secondo livello e definizione della normativa per gli accessi laterali e le intersezioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 delle Norme del Ptcp e secondo quanto indicato al par. 3.3.1;
- la revisione dell'approfondimento inerente la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità, applicando metodologia e indici delle Linee guida del Ptcp, ricostruendo lo stato di fatto della rete di mobilità con idoneo studio di traffico, valutando gli effetti dell'indotto sugli standard prestazionali della rete e, qualora gli esiti dell'approfondimento viabilistico dimostrassero la non sostenibilità delle scelte insediative, prevedendo l'introduzione di opportuni correttivi al fine di preservare la piena funzionalità del sistema, secondo quanto indicato al par. 3.3.2;
- sviluppare l'analisi in ordine alla localizzazione degli ambiti di trasformazione rispetto alle linee di forza del TPL, secondo quanto indicato al par. 3.3.3;
- integrare l'individuazione della viabilità di interesse paesaggistico del Ptcp sia a livello cartografico che di disciplina, determinando anche l'ampiezza della fascia di rispetto della strada panoramica ai sensi dell'art. 28 delle Norme del Ptcp, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.4.3;
- riconsiderare l'assetto della rete ciclabile comunale valutando di includere anche un itinerario di più lunga percorrenza come previsto dal Piano Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica (Psmc), secondo quanto indicato al par. 3.4.5;
- aggiornare lo Studio sulla Componente geologica idrogeologica e sismica del Pgt, inserendo gli elementi estratti dagli studi precedenti e in coerenza al quadro normativo di riferimento, secondo quanto puntualmente segnalato al par. 3.6 e relativi sotto-paragrafi (3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4).

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 4 bis delle Norme del Ptcp, *“I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale”* e che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, *“Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili”*, il che

comporta che il recepimento di quanto sopra deve riferirsi in un quadro unitario a tutti gli atti di Pgt e non già ad una quota parte degli stessi.

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Richiamato l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale *"...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti..."*, considerato che il Comune di Besana in Brianza è incluso nella RER per ampie porzioni del proprio territorio, si rende necessario un approfondimento in tal senso, anche alla luce della presenza di alcuni AT/IEU in RER.

Fermo restando quanto rilevato nel precedente paragrafo 3.4.1, è necessario specificare quanto segue: le valutazioni effettuate in questa sede hanno come obiettivo la salvaguardia dell'integrità della RER, con particolare riguardo, quindi, agli AT/IEU in essa ricadenti, siano essi interni o esterni al Parco Regionale Valle Lambro. Se infatti la normativa prescrittiva e prevalente del Ptcp in ordine alla Rete verde non trova applicazione all'interno del territorio dei parchi regionali, le valutazioni sui criteri per la gestione e la manutenzione della RER delegate alle province prescindono dalla competenza pianificatoria, con l'evidente finalità di promuovere una visione estesa ed omnicomprensiva della tutela della RER, indipendentemente da quale sia l'Ente gestore di riferimento. I Parchi Regionali costituiscono l'ossatura portante della RER e in relazione a ciò tutti gli Enti con funzioni territoriali devono definire le proprie strategie di sviluppo assumendo il regime di tutela, potenziamento e valorizzazione della RER stessa.

La RER è da intendersi *"[...] con valenza multifunzionale, che porti a sistema le proposte dei Ptcp provinciali"* (Documento di Piano del PTR), alla quale la Regione attribuisce un ruolo strategico per lo sviluppo regionale, inserendola tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia (DdP PTR punto 1.5.6). Inoltre, il Comunicato regionale 27/2/2012, n. 25 *"istruzioni per la pianificazione locale della RER"* precisa che *"La Provincia verificherà in sede di compatibilità con il Ptcp l'adeguatezza dei contenuti del Pgt rispetto alla dimensione ecologica propria della RER e della REP declinate a scala locale, definendo, se necessario, prescrizioni vincolanti finalizzate a consentire l'attuazione delle previsioni di Rete ecologica"*.

Ciò premesso, si rileva, in via generale, che la RER viene considerata nella revisione del Pgt in esame come riferimento principalmente con funzione di "sfondo", apparentemente senza un ruolo di guida progettuale nelle scelte di Piano; inoltre, come già evidenziato al paragrafo dedicato alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica, anche a fronte di consistenti riduzioni degli AT, permangono ambiti e interventi di trasformazione in RER che non hanno compiutamente valutato l'incidenza delle previsioni sulla stessa. Rispetto a detti ambiti, si rende pertanto necessario rendere alcune prescrizioni, per le quali si rimanda al paragrafo 3.4.1 e alle tabelle di raffronto tra ARA/ARU/IEU, RV e RER in esso contenute.

Monza, 10/05/2019

Il Responsabile
del Procedimento
(arch. Francesca Davino)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Visto:
Il Direttore
del Settore Territorio
(arch. Antonio Infosini)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Contributi specialistici:
Sistema paesaggistico ambientale e RER: arch. Laura Casini
Sistemi di valore storico-culturale e simbolico-sociale: arch. Gabriele Elli